

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1543 bis - 1552 bis - 1662 e 1869-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE MONETI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Finanziamenti per la scuola materna
nel quinquennio dal 1966 al 1970 (n. 1543-bis)

(Già articoli 2 e 3 del disegno di legge: «Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970», n. 1543, stralciati dal Senato nella seduta del 21 luglio 1966)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro del Bilancio
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Norme sull'edilizia per la scuola materna (n. 1552-bis)

(Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge: «Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970», n. 1552, stralciati dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1966)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro del Bilancio
col Ministro dei Lavori Pubblici
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Ordinamento della scuola materna statale (n. 1662)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Bilancio
col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Finanze
e col Ministro dei Lavori Pubblici

NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

E

Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia (n. 1869)

d'iniziativa dei senatori FARNETI Ariella, BUFALINI, GRANATA, MINELLA MOLINARI Angiola, PERNA, PIOVANO, PIRASTU, ROMANO, SCARPINO, CARUCCI, DI PAOLANTONIO, FABRETTI, GAIANI, MENCARAGLIA, ROASIO, SIMONUCCI, STEFANELLI, TRAINA e ZANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1967

INDICE

RELAZIONE

PARTE I

a) <i>Il bambino</i>	Pag. 4
b) <i>Il bambino non è uno scolaro</i>	5
c) <i>Le contraddizioni dei fautori della concezione scolastica della scuola materna</i>	8
d) <i>Il bambino e la famiglia</i>	11

PARTE II

LA COSTITUZIONE E L'EDUCAZIONE PRESCOLASTICA	14
--	----

PARTE III

SITUAZIONE DI DIRITTO E DI FATTO DELLE SCUOLE MAGISTRALI E MATERNE IN ITALIA	15
1 - <i>Le scuole magistrali statali e non statali</i>	15
2 - <i>Le scuole materne</i>	18

PARTE IV

ESAME DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1662	19
--	----

PARTE V

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1869, DEI SENATORI FARNETI, BUFALINI, GRANATA ED ALTRI	21
1 - <i>Considerazioni generali</i>	21
2 - <i>Esposizione dei principi</i>	22
3 - <i>Osservazioni</i>	23

PARTE VI

LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE	24
---	----

TESTI DEI DISEGNI DI LEGGE

a) presentati dal Governo:	
« Ordinamento della scuola materna statale » (1662)	26
« Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970 » (1543-bis)	38
« Norme sull'edilizia per la scuola materna » (1552-bis)	40
b) proposto dalla Commissione	26
c) d'iniziativa dei senatori Farneti Ariella, Bufalini ed altri:	
« Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia » (1869)	43

ONOREVOLI SENATORI. — L'importantissimo disegno di legge, n. 1662 — illustrando il quale inizio questa relazione — viene sottoposto all'esame del Senato formalmente in prima lettura. Sostanzialmente, però, esso non è che il testo del disegno di legge n. 1897 elaborato dall'8^a Commissione della Camera dei deputati con alcune modifiche introdotte (dopo le note vicende del 20 gennaio 1966) dal Consiglio dei ministri. Tenendo conto dell'iter lento e burrascoso di questo disegno di legge, e, soprattutto, del fatto che sulla materia i vari gruppi politici hanno ampiamente discusso ed espresso il loro giudizio, la nostra Commissione e l'Assemblea potrebbero procedere speditamente, se i senatori dei vari gruppi si limitassero a ribadire sintenticamente il loro giudizio, qualora intendessero mantenere le posizioni assunte nell'altro ramo del Parlamento, o, in caso contrario, ad esprimere i motivi essenziali del mutato giudizio politico. È vero che il testo al nostro esame ha portato qualche modifica al testo elaborato dall'8^a Commissione, ma, a parte il fatto che nessuno può contestare al Consiglio dei ministri il diritto e il dovere di proporre responsabilmente al Parlamento le soluzioni legislative che ritiene più idonee, non bisogna dimenticare che quel disegno di legge fu respinto dall'altro ramo del Parlamento. Senza alcuna intenzione di riaprire polemiche che non gioverebbe alla serenità della discussione, io ritengo che sarebbe stato politicamente poco opportuno e forse neppure costituzionalmente corretto, da parte del Consiglio dei ministri, non prendere atto di un voto politico negativo dato da un'Assemblea legislativa al disegno di legge nel testo concordato in Commissione e non cercare quindi di individuare i punti in contrasto che avevano portato a quel voto. E per la verità contrasti e perplessità su alcuni articoli importanti del disegno di legge erano chiaramente emersi all'interno dei gruppi della stessa maggioranza durante la discussione in Aula, anche da parte dei più convinti sostenitori del testo della Commissione, come rilevò, nel suo discorso di replica, lo stesso onorevole Ministro.

Si trattava di questioni relative al personale insegnante, ai concorsi per la sua assunzione in servizio, al numero di insegnanti per ogni sezione, al suo inquadramento giuridico e trattamento economico, al numero massimo di bambini per ogni sezione, eccetera. L'onorevole Ministro stesso, lealmente e responsabilmente, non nascose qualche perplessità su alcune modifiche introdotte dalla Commissione e le sue preoccupazioni per le reazioni con le quali erano state accolte, riconoscendo che le critiche mosse in merito a questioni particolari ma importanti non gli sembravano « prive di un certo fondamento »; e, augurandosi che « opportune modifiche venissero introdotte durante la discussione degli articoli », si richiamava al testo del Governo, che, per alcuni dei punti sopra citati, gli sembrava preferibile a quello della Commissione.

Con questo io non intendo giustificare il modo con il quale il disegno di legge, approvato articolo per articolo, fu poi respinto nella votazione segreta del medesimo nel suo complesso. A me, come relatore, non spetta, del resto, giudicare, ma solo registrare i fatti. Il fatto politico, in questo caso, quale che sia il giudizio che se ne vuol dare, è che il disegno di legge in quel testo non passò, e il Governo, organismo politico di primaria responsabilità, non poteva che prenderne atto e trarne delle conseguenze.

Si dirà, da alcuni, che il testo della Commissione rappresentava l'accordo raggiunto fra i partiti della maggioranza, attraverso i rispettivi responsabili delegati, e che, perciò, l'accordo andava rispettato; altri diranno che il testo al quale i parlamentari dei partiti della maggioranza devono attenersi è quello approvato dal Consiglio dei ministri, nel quale tutti i partiti della coalizione sono rappresentati; altri, ancora, sosterranno che, comunque si sia giunti alla formulazione di un testo, il Parlamento è libero, secondo la Costituzione, di approvarlo, di modificarlo, o di respingerlo. Questi, ed altri ai quali neppure accenno, sono i problemi, di difficilissima soluzione pratica, che le coalizioni governative e parlamentari di partiti diversi per ispirazione

ideologica e concezione politica mettono in particolare evidenza. Il relatore, riferendosi al disegno di legge al nostro esame, e senza esprimere in questo momento un giudizio sulle modifiche apportate dal Consiglio dei ministri, si limita a ribadire il concetto che, dopo il voto negativo della Camera, sarebbe stato certamente poco opportuno ripresentare al Parlamento il disegno di legge nello stesso testo, respinto da uno dei suoi rami.

Impostazione della relazione

Onorevoli colleghi, la mia relazione avrà quattro parti: nella prima tratterò brevemente, nel limite consentito dalla complessità dell'argomento, delle caratteristiche che dovrebbe avere la scuola materna alla luce della psicologia e pedagogia dell'infanzia; nella seconda richiamerò alcuni articoli della Costituzione che mi sembrano riferirsi alla educazione pre-scolastica; nella terza darò alcune notizie sulla situazione giuridica e di fatto delle scuole magistrali e materne; nella quarta esaminerò gli articoli delle proposte di legge al nostro esame. Mi sembra che questa disposizione della materia risponda ad un criterio logico obiettivo. Non è, infatti, possibile esprimere un fondato giudizio sulle richiamate proposte di legge, senza tener presente, anzitutto, il bambino, al servizio del quale deve porsi e strutturarsi la scuola materna, collegandola, altresì, coi diritti e i doveri che la Costituzione riconosce all'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 della Costituzione), e tenendo, inoltre, conto della situazione attuale delle scuole per l'educazione infantile, in modo che, nel rispetto dei diritti altrui e senza inutile dilatazione della spesa pubblica, lo Stato integri con proprie iniziative quelle in atto, e concorra, con l'esempio, a renderle, se necessario, più efficaci.

PARTE I

a) *Il bambino*

Sarebbe veramente strano, onorevoli colleghi, se, nell'accingerci a legiferare sull'educazione infantile, noi non cominciassimo il

nostro discorso dal bambino, ritornando col pensiero affettuoso ai tempi lontani dell'infanzia dei nostri figli, richiamando alla nostra mente gli studi di psicologia, di pedagogia, di sociologia, in modo da metterci nelle migliori condizioni di spirito per delineare un'istituzione educativa commisurata alle esigenze ed alle possibilità del bambino. Senza retorica, mi pare di poter dire che, attraverso le fredde norme giuridiche, noi siamo impegnati, ancora una volta, in un atto d'amore, se non verso i nostri figli, certamente verso i figli dei nostri figli e verso tutti i bambini del nostro Paese. Credo che commetteremmo un errore, se, in questa circostanza, noi cercassimo la vittoria dei nostri rispettivi partiti, anziché la vittoria del bambino.

Desidero, però, chiarire subito il mio pensiero, affinché non si creda che io intenda ricercare una determinata soluzione pedagogica del problema che stiamo trattando. A parte il fatto che un compito simile sarebbe di gran lunga superiore alle mie conoscenze, il tentativo sarebbe di per sé antidemocratico, perché non esiste, se non nella pretesa delle dittature, una pedagogia di Stato, e sarebbe, inoltre, utopistico ricercare un accordo fra uomini politici di così diversa ispirazione ideale, perché, se è vero che la pedagogia è una scienza, è anche vero che per molti aspetti fondamentali essa si ricollega intimamente alla concezione che si ha dell'uomo e del mondo. Nè è da pensare che problemi così alti ed impegnativi possano essere elusi trattandosi di legiferare sulla Scuola materna, perché, pur non essendo il bambino un « uomo in miniatura » ma molto diverso psichicamente e psicologicamente dall'adulto, egli, però, è pur sempre un uomo, in una determinata fase del processo evolutivo umano, e « nessuna delle essenziali funzioni dell'umanità adulta manca alla coscienza infantile » (Stefanini: « Psicologia »).

Vi sono, però, onorevoli colleghi, delle leggi psico-pedagogiche che hanno un valore universale, perché scientificamente provate e largamente sperimentate, alle quali ogni uomo che si occupa di educazione deve riferirsi e delle quali deve tener conto. L'uomo, infatti, giunge alla pienezza della propria

maturità attraverso fasi attentamente studiate dalla psicologia, in ognuna delle quali egli dimostra modi di essere e di pensare, caratteristiche psichiche, psicologiche e spirituali assai diverse tra loro. Lo Stato non può legiferare in materia di educazione e di istruzione pubblica senza tener presenti le conquiste della pedagogia e delle sue scienze ausiliarie.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che, quando discutemmo il disegno di legge istitutivo della scuola media unica, i nostri discorsi, talvolta concordanti, tal'altra contrastanti fra di loro, ebbero per oggetto soprattutto l'adolescente, le sue caratteristiche psichiche e psicologiche, le sue esigenze spirituali, la sua provenienza sociale ed ambientale e le esigenze molteplici della società contemporanea: a questo metodo di discussione del problema della scuola media ognuno di noi fu indotto dalla profonda convinzione che le istituzioni di educazione e d'istruzione devono essere quanto è possibile rispondenti alle capacità ed alle esigenze degli educandi, in modo che siano strumento valido alla formazione della loro personalità.

Un principio della pedagogia ormai universalmente accolto è, appunto, questo: una fase qualunque dell'età evolutiva non va concepita come « preparazione » di quella « successiva », anche se ad essa tende per naturale processo, perchè è proprio vivendo con la maggiore pienezza e consapevolezza possibili una determinata fase dello sviluppo psicologico e spirituale che l'educando si matura, e con ciò stesso si prepara alla successiva tappa. « La scuola — scrive Claparède — deve salvaguardare il periodo dell'infanzia. Spesso essa l'abbrevia, bruciando tappe che dovrebbero essere rispettate...

L'infanzia ha un significato biologico, e, di conseguenza, l'educatore, anzichè cercare di trasformare il più presto possibile il ragazzo in adulto, imponendogli dal di fuori maniere di pensare e di comportarsi proprie dell'adulto, deve, invece, lasciare che si manifestino e sboccino le attività peculiari del ragazzo. Occorre, dunque, studiare queste manifestazioni naturali del fanciullo e conformarvi l'azione educativa » (Claparède: « La scuola su misura », p. 58).

« Scoperto l'interesse specifico di un'età — scrive Stefanini — è già prescritta una norma all'educatore, il quale deve proporzionare i suoi stimoli e le sue esigenze al momento psichico del fanciullo, senza anticipare quello che non possa essere accettato e tuttavia senza rinunciare a quelle anticipazioni che sollecitano lo sforzo ed affrettano la conquista » (Stefanini: « Psicologia », pag. 28). « Il bambino — scrive A. Agazzi — va trattato secondo la sua natura di bambino, e l'educazione non può prescindere dal ritmo del processo evolutivo. Quando si chiede al fanciullo ciò che egli non può dare, non solo l'educazione si condanna all'insuccesso, ma si fa deviatrice e mortificatrice delle effettive potenze intime del fanciullo, la personalità si disgrega e smarrisce. In educazione, nè troppo, nè troppo poco; nè inerzia, nè impazienza » (Agazzi: « La psicologia del fanciullo », p. 87). È inutile che insista con altre citazioni, che appesantirebbero la relazione, per dire cose che sono ormai di dominio pubblico fra coloro che si interessano di pedagogia, dopo il grande sviluppo che la medesima e le scienze ad essa ausiliarie hanno avuto in questi ultimi sessanta anni e dopo l'ampia sperimentazione che in tutte le Nazioni civili è stata fatta dai fautori della cosiddetta « scuola attiva ».

Quale che sia, dunque, la nostra concezione del mondo, dell'origine, del fine dell'uomo, non possiamo che essere concordi sui principi sopra esposti, ricordando che, quanto meno è formata la personalità dell'educando, tanto più egli è debole, indifeso e vulnerabile, e, perciò, è tanto più necessario adeguare l'attività educativa nei contenuti, nei metodi e nei tempi alle sue reali possibilità ed esigenze.

b) *Il bambino non è uno scolaro*

Se c'è uno che ha tutto da imparare, perchè non conosce nè se stesso, nè il mondo che lo circonda, questi è il bambino, lo scolaro per eccellenza. Eppure se c'è uno per il quale la scuola è la vita e per il quale la e di nozioni da apprendere è la cosa più innaturale che si possa immaginare, questi è il bambino. La natura è stata con noi prodiga ed avara al tempo stesso: prodiga per

averci dato, in potenza, indefinite possibilità di progresso; avara per non averci dato, in atto, niente di ciò che diventeremo durante la vita. La nostra privilegiata posizione, carica di responsabilità, è quella di doverci, per così dire, fare da noi, imparando faticosamente a camminare, a nutrirci, a vestirci, a parlare, a ragionare, eccetera. Non a caso molti filosofi dicono che l'uomo nasce « *tabula rasa* » e molti pedagogisti che « uomini non si nasce, ma si diventa ».

Dalla nascita a sei anni, in un arco di tempo assai ristretto, i progressi del bambino sono prodigiosi: « dall'attività motoria, scoordinata, aritmica, incapace di realizzare un qualsiasi scopo definitivo, noi assistiamo ad una mirabile progressione di apprendimenti successivi, che portano il bambino a dirigere i movimenti, a cambiar direzione, a coordinarli con le esperienze sensoriali, a renderli precisi ed adatti allo scopo corrispondentemente ad una rappresentazione mentale sempre meglio definita » (Sergio Levi: « Elementi di neuropsicologia infantile », pag. 68). Ad un anno, dopo tanti esercizi, muovendosi carponi per casa, tentando la stazione eretta, sorreggendosi sui mobili, aiutato ed incoraggiato dai familiari, specie dalla mamma, egli impara a camminare. Vinte le prime difficoltà, le successive conquiste sono rapide. È un primo passo verso l'indipendenza. Altri passi verso il distacco, egli compie « imparando a controllare la vescica e l'intestino, a mangiare, a vestirsi, a lavarsi, a comportarsi correttamente a tavola e nel gioco coi compagni » (Gesell: « Astrolabio »). A due anni, sempre vivendo in famiglia, egli compie la conquista più importante: il linguaggio. A tre anni, usa già circa quattrocento parole; alla fine del terzo anno, quasi duemila; dai quattro ai cinque anni, anche a seconda dell'ambiente, impara centinaia di parole ogni due-tre mesi, e alla fine del quinto anno gli possiede un linguaggio quasi completo rispetto all'ambiente nel quale vive (Sergio Levi, opera citata). Egli ha ormai fatto tali progressi verso una certa indipendenza, da avere raggiunta la capacità di adattarsi alla scuola (Gesell). Il distacco dalla famiglia prima di questa età è sconsigliato dagli psicologi. Dai tre anni

in poi, invece, i bambini sentono il bisogno di stare con gli altri bambini, con i quali « possono dare maggiore sfogo alle loro fantasie e ai loro giochi, facendosi una reale e concreta esperienza di quei rapporti sociali che sono alla portata della loro intelligenza e sensibilità. Qualunque cosa il bambino sappia od ignori, ha ancora da imparare la lezione più dura: rinunciare al primitivo infantile istinto di possesso per più moderati rapporti sociali » (Susan Isaac: « Dalla nascita a sei anni », p. 113).

Ma quali sono le caratteristiche psichiche del bambino e quali i suoi metodi di apprendimento? Gli psicologi ci descrivono l'infanzia come l'età nella quale la vita affettiva e quindi l'immaginazione e lo egocentrismo sono dominanti. Il gioco è l'attività spontanea attraverso la quale il bambino compie le sue molteplici esperienze. « L'infanzia — scrive Stefanini — è l'età della indistinzione soggettivo-oggettiva. È il momento del rigoglio dell'immaginazione. I giochi del fanciullo sono prevalentemente di immaginazione, e il suo lavoro è tutto un giocare, un fantasticare. Cose elementari, fucelli, cocci, una cordicella, un bastoncino, sono la sua passione, perchè rappresentano per lui la possibilità di tutte le cose ». « La vita affettiva — scrive Agazzi — è prevalente ... manca ancora il controllo e la direzione dell'intelligenza e della volontà ... La memoria si rafforza ... A quattro anni riconosce anche dopo un anno ... Tuttavia, non c'è ancora il senso del passato: il bambino è solo presente. L'egocentrismo è il tratto dominante ». (Agazzi: « Psicologia del fanciullo »). L'attività caratterizzante l'infanzia è, dunque, il gioco, il quale, oltre a rispondere ad esigenze istintive profonde, è il modo con cui il bambino « impara a conoscere le proprietà delle cose, esercita tutti i suoi sensi, classifica gli oggetti in serie, secondo la grandezza, il colore e la forma: fa la caccia alle parole, le ripete, le saggia; saggia pure ogni specie di ragionamenti; nei giochi con i compagni si queste attività lo interessano in se stesse e per se stesse, e non in vista di un fine fuori o al di là di esse. Egli gioca, perchè così è necessario per rafforzare in sè tutti i poteri specifici dell'uomo, per divenire colui che

è ». (Louis Meylan: « Il funzionalismo di Claparède, pag. 12).

Su quale capacità della psiche infantile potrebbe basarsi un insegnamento vero e proprio? « I bambini piccoli — scrive Averill — non hanno idea del tempo ed ancor meno hanno interesse nel tempo. Chi narra loro le fiabe ha solo da accomodarsi in poltrona e cominciare il suo racconto con l'eterna espressione " c'era una volta "; nessuno degli ascoltatori lo richiamerà a maggior precisione ... nessuno si preoccuperà di successioni e di cronologie. Della divisione del tempo il bambino in età pre-scolastica ha idee vaghissime. Un'ora, mezz'ora, dieci minuti, han poco senso per lui, e le unità di tempo più lunghe — un mese, un anno — sono ancora meno comprensibili ... Spesso, mentre gioca in casa di un vicino, il ragazzo rivela passeggeri momenti di preoccupazione riguardo al tempo che gli è stato concesso, come nel caso del piccolo Enrico (quattro anni e mezzo) che durante tutto un pomeriggio ripete ad intervalli, come un fonografo: " devo essere a casa alle quattro! " e finalmente, verso le sei, interroga un passante, domandando " son già le quattro? ". Per il bambino il concetto di spazio è, se possibile, ancor più difficile del concetto di tempo ... Cinquanta metri, mezzo chilometro, due chilometri, eccetera, sono concetti che acquistano significato molto più tardi. Un centimetro, mezzo centimetro, un metro, acquistano a poco a poco un significato in seconda e in terza elementare, quando lo scolaro usa la riga ... Ma anche così, mentre raggiunge un'esperienza ragionevolmente accurata dei centimetri e dei metri come unità, rimane incapace di capire i loro multipli in distanza lineare » (Lawrence Averill: « Maestro e fanciulli: studio dell'età evolutiva »).

Più difficile ancora, per il bambino, è cogliere le relazioni spaziali tra le cose: « A cinque anni, per esempio, secondo un'inchiesta fatta in Svizzera da Piaget, i bambini possono distinguere la mano destra dalla sinistra, ma, richiesti di indicare la destra e la sinistra in una persona di fronte a loro, non ne sono capaci: sanno, cioè, benissimo quale è la loro destra e la loro sinistra, ma non possono applicare logicamente questa

conoscenza. Del resto, se il bambino fosse meno ingenuo e più rigoroso nel suo esame dei nessi logici, come potrebbe accettare le favole di Cappuccetto rosso, del Gatto con gli stivali, eccetera? » (Lawrence Averill: op. citata).

Il bambino nei primi cinque anni di vita sa enumerare le cose, ma non riesce a comprendere i valori quantitativi. « Dimensioni e grandezza, per lui significano valore. Una moneta più grande nelle dimensioni, per il bambino vale di più di quella più piccola » (L. Averill, op. cit.). Ancor più limitate le capacità dei bambini nel cogliere le relazioni di causa. Essi interpretano le relazioni tra le cose in chiave animistica ed egocentrica. Non si dice, con questo, che i bambini non abbiano una logica, ma soltanto che applicano una logica diversa da quella dell'adulto. L'attività scolastica, inoltre, richiede da parte dei bambini lo sforzo dell'attenzione volontaria. Ora, il bambino, tutto preso dalle grandi novità che lo attorniano e che irresistibilmente lo attraggono, non riesce a concentrare la sua attenzione su una attività che non gli è naturale. « Gli insegnanti che si aspettano che bambini di sei anni si applichino volontariamente all'oggetto di apprendimento per più di pochi minuti non devono essere sorpresi se trovano che i loro scolari si dedicano ad altre attività più interessanti e più intrinsecamente attraenti ... Il bambino, insomma, impara a conoscere le cose sottoponendole ad ogni specie di esplorazione sensoria. La incapacità da parte degli insegnanti di capire questo processo ha, come risultato, gran parte di quella " cultura " non assimilata ed improduttiva che la scuola impartisce agli scolari » (L. Averill: op. cit.).

Al bambino, dunque, non occorre una scuola nel senso che usualmente diamo a questa parola.

Gli onorevoli colleghi mi perdoneranno le unmerose citazioni, che non hanno lo scopo di fare sfoggio di cultura, ma di avvalorare con il giudizio di chi ha studiato a fondo questi problemi le affermazioni contenute nella relazione, e mi consentano di concludere questo paragrafo con un bel brano della Necker de Saussure: « Al bambino occorre

moto, gioia, tutta la libertà che suppone la idea di divertimento. Un fanciullo senza gioia è una primavera senza sole, una farfalla senza ali, che non conosce lo slancio che è prova ed alimento della salute fisica. È desiderabile, inoltre, che abbia quei sentimenti di affetto e di bontà che otterranno dagli altri gli aiuti che la sua debolezza reclama; dalla considerazione della propria sicurezza deriverà per lui la necessità dell'obbedienza, senza la quale non potrebbe venir tutelato da alcun pericolo. Infine, dalla ricerca del divertimento, di cui è tanto avido, nasceranno mille occasioni di sviluppo intellettuale che moltiplicano le sue cognizioni. Quanto all'istruzione che si acquista con lo studio, egli non ne sente il bisogno, non ne vuol sapere; la fatica che a noi costa farlo studiare, gli pare senza scopo. Anche considerando l'uomo futuro, non appaiono assolutamente necessarie, durante la tenera età, l'occupazione sedentaria e le lezioni propriamente dette » (Necker: « L'educazione progressiva », pag. 219).

c) *Le contraddizioni dei fautori della concezione scolastica della scuola materna*

Quello che abbiamo detto fin qui è tanto vero e così universalmente condiviso, che anche coloro che concepiscono la scuola materna come un istituto d'istruzione sono costretti a rimangiarsi la loro definizione, quando si tratta di decidere in merito alle attività da svolgere nella medesima. Evidentemente, allora, si tratta di intendersi bene sul significato dei termini che si usano. Certamente non è concepibile un'attività educativa che non istruisca, che, cioè, non aumenti ed ampli le conoscenze dell'educando, altrimenti saremmo nel campo dell'addestramento, o del gioco senza alcuna finalizzazione, non dico da parte di chi gioca — il che è naturale — ma da parte di coloro che, in quanto educatori, hanno il compito di inserire una certa organicità, progressività e finalità nei giochi che dai bambini sono più spontaneamente ricercati. La cosa più difficile, qui, da evitare è il gioco al quale si « deve » giocare e che, del gioco, conserva solo una pallida parvenza, essendo in realtà sol-

tanto un « pretesto » per « insegnare ». Tutti i grandi pedagogisti hanno conosciuto il tormento di vedere irrigidite in sistemi le loro intuizioni più felici, dal Fröbel all'Aporti, dal Decroly alla Montessori.

Giustamente diceva un noto pedagogista: viva Fröbel, e abbasso il fröbellismo, viva la Montessori, abbasso il montessorismo. Nel paragrafo precedente ho cercato di dimostrare alla luce della psico-pedagogia come, attraverso la sua spontanea attività, assistito e guidato dai genitori e specie dalla madre, in un clima di affetto e in un ambiente di vera comunità sociale, il bambino vada conoscendo il mondo che lo circonda, aumentando le sue cognizioni, acquistando una certa capacità di vita autonoma e di rapporti sociali. « Scuola materna » vuol dire appunto un ambiente educativo, permeato di affetto che, seguendo il metodo della madre, ossia della famiglia, aiuti il bambino nello svolgimento della sua personalità. Con la denominazione di « scuola materna » non si vuol quindi affermare che basti essere madre per essere educatrice. Anche le bestie generano, ma soltanto addestrano per brevissimo tempo i loro piccoli. La madre è tanto più educatrice quanto più, alla forza grandissima di penetrazione e di intuizione che ha l'amore materno, unisce consapevolezza dell'uomo e del suo valore, conoscenza della psicologia infantile, esemplarità di vita onesta, laboriosa e serena, contribuendo così a dare a suo figlio o ai suoi figli un ambiente già di per sé educativo per l'amore che offre, per la serenità che diffonde, per l'ordine che instaura per il modello di vita che esemplifica. Se, dunque, con la parola « scuola », si intende dire che essa, da parte del bambino, è un ambiente di educazione e di formazione, e da parte dell'educatrice è un'attività di guida e di promozione dello sviluppo della personalità del bambino, la quale richiede conoscenza dei fini, dei modi e dei tempi nell'atto educativo, credo che possiamo essere tutti d'accordo. Se si dice che, così intesa e così operando, la scuola materna « prepara » il bambino alla fanciullezza e quindi alla scuola elementare, siamo ancora d'accordo. Le perplessità e i contrasti nascono quando si voglia, contro

le più aggiornate conoscenze psico-pedagogiche, fare della scuola materna soltanto o prevalentemente un istituto di istruzione preparatoria alla scuola elementare.

Del resto la realtà del bambino si impone anche ai fautori della concezione scolastica della scuola materna.

È intanto molto significativo che la XXIV Conferenza internazionale tenuta a Ginevra nel 1961, fatto uno studio comparato tra 65 Nazioni europee sull'educazione prescolastica, constatasse la straordinaria somiglianza che la scuola materna rivela circa le attività educative, i metodi seguiti e la concezione dell'educazione infantile. Il signor Rachel Gampert, della divisione ricerche del BIE, rilevò che l'inchiesta ha dimostrato:

1) che in tutti i Paesi si usa generalmente la dizione « educazione prescolastica » e non quella di « insegnamento », proprio per sottolineare la particolare natura e funzione della scuola materna;

2) che, sia che la si chiami Giardino d'infanzia (Fröbel) o Asilo (Aporti), Casa del bambino (Montessori), Scuola materna (Agazzi), i metodi che si usano e le attività che si svolgono sono pressochè uguali o molto simili;

3) che la scuola materna è facoltativa e intende continuare ed integrare l'opera della famiglia, della quale ricerca la massima collaborazione.

In Italia, come gli onorevoli colleghi sanno, con l'articolo 1 del regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ricalcato poi dall'articolo 28 del testo unico del 5 febbraio 1928, n. 577, la scuola materna fu in quadrata nel sistema scolastico come « Istruzione del grado preparatorio della scuola elementare ». Ma nell'articolo 7 del citato decreto si correggeva o meglio si negava l'impostazione e l'inquadramento fissati nell'articolo 1, affermando testualmente: « L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni del carattere del bambino ». Nel programma delineato nello stesso articolo 7, non si fa cenno ad attività « istruttive » nel senso scolastico vero e proprio.

Senza far riferimento, per brevità, a tutta la passata legislazione italiana ed alle iniziative parlamentari di questo dopo guerra, rimandando chi desiderasse maggiori notizie al discorso di replica dell'onorevole Ministro e all'ampia relazione dell'onorevole Rampa, desidero soffermarmi un poco sulle iniziative parlamentari del PCI. In questo paragrafo mi limiterò soltanto alla caratterizzazione della scuola materna seguendo le contraddittorie posizioni assunte dai colleghi del PCI.

Il 9 aprile del 1960 i comunisti Grasso Nicolasi Anna, Alicata, Russo, Natta e altri presentarono il disegno di legge n. 2133 il quale nell'articolo 2, definendo le finalità e indicando le attività della scuola per l'infanzia, affermava: « La scuola per l'infanzia è destinata all'educazione e all'assistenza dei bambini dai tre ai sei anni ed ha lo scopo di sviluppare le loro tendenze e capacità, il loro interesse verso il mondo naturale e sociale che li circonda, avviandoli al possesso del linguaggio e di tutte le forme di espressione attraverso la conversazione, il disegno, il canto, la ritmica, il giuoco e il lavoro ».

Se l'onorevole Scionti nella sua relazione aspramente polemica, avesse dato un'occhiata in casa del suo partito, non avrebbe scritto che i democristiani, insistendo ancora sul carattere anche assistenziale della scuola materna e preferendo la donna all'uomo nell'attività educativa della scuola medesima, concepiscono la maestra d'asilo « al limite tra la balia, la sorvegliante e l'insegnante » e che, ancorando l'educazione infantile « ai valori tradizionali della famiglia » i medesimi dimostrerebbero « scarso livello di maturazione dei problemi e di consapevolezza delle dimensioni nuove dei problemi nella realtà che viviamo ».

I comunisti, invece, fatta nel 1964 integrale autocritica dell'impostazione educativo-assistenziale data nel 1960, ritengono che per assicurare alla scuola per l'infanzia « un modello capace di assicurare uno sviluppo organico umano e libero della coscienza del bambino » sia necessario contrastare una scuola materna « concepita come continuazione ed integrazione della famiglia », nega-

re che essa assolva anche compiti assistenziali, « dare un colpo decisivo al mito dell'insegnante-madre » e tutto ciò che indirettamente lo richiama, cioè l'insegnante-donna, aprire la scuola ai maestri e alle maestre elementari, conseguendo il vantaggio di « segnare una giusta condanna a morte delle scuole magistrali ». Esse sarebbero sostenute dai democristiani « per salvare le posizioni acquisite dagli enti religiosi », così come, dietro la difesa del pluralismo scolastico e delle libertà della scuola, « mirano invece a concentrare nelle mani delle istituzioni religiose la scuola con particolare riguardo a quella per l'infanzia (relazione di minoranza: documento 1897-148-938-A della Camera dei deputati).

Potrei capovolgere questo processo alle intenzioni affermando che la lotta alla scuola materna privata rivela un atteggiamento di preconcetta ostilità verso iniziative educative degli enti e associazioni cattoliche. Potrei ribattere che queste iniziative sono venute incontro nel nostro e in molti altri Paesi alle necessità dei lavoratori, prima che lo Stato se ne preoccupasse, e che questo servizio, reso con sacrificio e generosità, meriterebbe la gratitudine della società e non la ingenerosa ricerca di mezzi legali per ostacolarlo.

Potrei aggiungere che la concezione dello Stato educatore non ci è nuova e che, per limitarmi all'Italia, ci regalò i « figli della lupa »; ma preferisco non abbandonarmi a considerazioni polemiche che non servono alla serenità dei nostri lavori. Mi limito perciò a dire che il pluralismo scolastico e il diritto-dovere dei genitori di mantenere e di istruire i figli sono riconosciuti dalla nostra Costituzione; e questo è per noi uomini politici l'argomento conclusivo contro ogni monopolismo statale della scuola.

Ma il PCI, nel 1964 si rivela in contrasto, non soltanto con ciò che aveva affermato nel 1960 in merito alla scuola materna, ma anche con ciò che avrebbe detto e scritto nel 1966, col disegno di legge n. 1869 dei colleghi Farneti, Bufalini, Granata ed altri.

Infatti, con l'articolo 1 di questo disegno di legge, il PCI ritorna all'impostazione educativo-assistenziale del 1960 e ricalca quel

testo preparato dalla 8ª Commissione che allora fu definito « un ibrido assistenziale-educativo ». Di diverso tra il nuovo testo del Gruppo comunista e quello del Governo, c'è che nel primo manca ogni accenno al concetto della scuola materna come integratrice della educazione familiare. Esso, però, viene accolto ed affermato nella relazione, nella quale si scrive che i comunisti vogliono « una scuola che integri la famiglia, ma non si sostituisca ad essa ».

A questo punto non resta che domandarsi quali siano i motivi che possono aver spinto i comunisti a prendere posizioni così contraddittorie tra loro: o essi non sanno con precisione quello che vogliono (il che è da escludere), o questi cambiamenti di opinione hanno una giustificazione tattica. Forse, visto fallire alla Camera dei deputati il tentativo di rompere la maggioranza attaccando duramente la DC e soffiando sul fuoco del laicismo per mettere a disagio i socialisti, tentano al Senato di accostarsi in qualche punto alla maggioranza per attribuirsi parte del merito della istituzione della scuola materna statale. Se ciò fosse ci troveremmo di fronte ad un esempio di strumentalizzazione di un problema impegnativo e delicato. Se invece si trattasse di un sincero cambiamento di opinione, ne prenderemmo atto con soddisfazione.

Può darsi che la foga polemica abbia fatto dire al PCI, tramite l'onorevole Scionti, più di quanto effettivamente volesse dire. Infatti, la polemica contro la scuola materna « ancorata ai valori tradizionali della famiglia » e concepita « come continuatrice ed integratrice della educazione familiare » non è condivisa dal partito comunista più autorevole in Europa: quello sovietico. Mi permetto di riportare dei passi del noto pedagogista russo Makarenko e della « Pravda », citati dall'onorevole Dall'Armellina alla Camera.

Makarenko ne « Il mestiere del genitore » scrive: « la famiglia è una collettività *naturale* e, come tutto ciò che è naturale, sano, normale, essa può fiorire solo in seno alla società socialista. La famiglia diventa la cellula *primaria e naturale* della società, il posto in cui fiorisce la vita umana, dove trovano riposo le energie vittoriose dell'u-

mo, dove vivono e crescono i figli, la maggiore gioia dell'esistenza. La nostra società sembra dire ai genitori: cedendovi una parte dell'autorità sociale » (ma, allora, la famiglia è una società primaria e naturale o secondaria e convenzionale?) « lo Stato esige che voi educiate in maniera giusta il futuro cittadino. Esso conta in particolare su una circostanza che deriva, naturalmente, dalla vostra unione: l'amore dei genitori per i propri figli. Se preferite creare un cittadino facendo a meno dell'amore materno e paterno, abbiate la gentilezza di avvertire la società della nostra intenzione di compiere una simile *infamia*. Uomini educati fuori dell'unione dei genitori sono spesso come dei mutilati ».

Nel novembre 1966 sulla « Pravda », appare un articolo dal titolo: « Quando la mamma non è in casa » nel quale si dice: « Le donne, è vero, prendono parte attiva all'opera del Governo sovietico; ma è *criminale* dimenticare che esse sono le fondamenta delle famiglie ed hanno l'obbligo di dedicare la maggior parte delle loro energie ai loro compiti di madre. La parità comunista delle donne, per nessuna ragione le esenta dalle responsabilità della casa e delle cure dei figli. La negligenza della casa per accudire al lavoro di Stato, danneggia lo Stato ». Nel citato articolo si conclude chiedendo che « le donne sovietiche siano esonerate da tutti quei lavori che non permettono loro di aver debita cura dei figli, perchè questi vanno allevati *nell'ambito della famiglia prima che nelle istituzioni dello Stato*, il cui compito deve essere *soltanto integrativo* ».

I socialisti sono rimasti coerenti nella loro impostazione educativa, assistenziale e scolastica della scuola materna. Nel disegno di legge 270 presentato il 20 settembre 1958 dagli onorevoli Pieraccini, Malagugini, Codignola, ed altri, si afferma all'articolo 1 che « le scuole materne sono destinate all'educazione, all'istruzione e all'assistenza dell'infanzia » ma in nessun articolo si accenna direttamente ai programmi relativi all'istruzione. Soltanto nell'articolo 8 accennando ai programmi di studio delle scuole magistrali, si afferma che si dovrà « imprimere un maggiore sviluppo al canto, alla ritmica, al di-

segno e alle nozioni igieniche. Questo può far supporre quali dovrebbero essere le attività, più educative che istruttive in senso stretto, della scuola materna.

Nella Commissione d'indagine autorevoli membri del partito socialista riaffermarono il carattere scolastico della scuola materna, precisando però « che il suo contenuto educativo è distinto da quello della scuola successiva, cioè dalla scuola elementare, a cui sembra appartenere la *responsabilità di iniziare l'educazione scolastica propriamente detta*, per l'importanza preponderante data a certi modi di appropriazione dei simboli del sapere intellettuale ». Come si vede, anche nella concezione dei socialisti, l'affermazione del carattere scolastico della scuola materna viene poi negata o attenuata, non potendosi dimenticare la realtà del bambino.

d) *Il bambino e la famiglia*

La vita del bambino in famiglia, il suo rapporto coi genitori, specialmente con la madre, sono di grandissima importanza nei primi tre anni di vita. È questa una delle più recenti scoperte della psichiatria.

« Noi affidiamo alla scuola un bambino la cui personalità psichica nelle sue linee fondamentali è costituita. Con ciò si mette a fuoco l'importanza prevalente e spesso decisiva dell'ambiente familiare » (S. Levi). Nei primi anni di vita ha grande rilievo la madre « potente ausilio di assistenza affettiva, intellettuale e morale » (Levi). « Solo con la mamma egli si sente qualcuno ... La mamma gli conferisce tutta quella importanza di cui ha bisogno per sentirsi una persona anche da piccolo e per imparare ad esserlo nella vita sociale ». « I bambini di Istituti ... parlano molto meno e mostrano di essere in ritardo nello sviluppo del linguaggio. È stato notato, a riprova di ciò, che la visita frequente dei genitori permetteva ai bambini ritardati di guadagnare il tempo perduto ». (A. Mangeroni: « I vostri bambini, questi sconosciuti »).

Alcune tabelle riportate dal neuropsicologo S. Levi mettono in evidenza le differenze riscontrate in due gruppi, di 15 bambini cia-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scuno, uno dei quali ha trascorso i primi tre anni in istituto e l'altro in famiglia. Per quanto riguarda lo sviluppo intellettuale, si hanno questi dati comparativi:

	Istit.	Fam.
Media del Q. intelligenza:	72,4	95,4
Media Q. sociale (maturità sociale)	79	98,8
Patrimonio lessicale: soggetti a sviluppo normale	3	13
Capacità di stabilire relazioni sociali: soggetti normali	2	15
Turbe del carattere negli stessi gruppi:		
impopolarità tra gli altri	6	1
bisogno intenso di affetto	9	2
timore	8	1
irrequietezza	9	1
incapacità di concentrarsi	10	0

Ho già detto che questi dati si riferiscono ai primi tre anni di vita nei quali la mancanza dei genitori e specie della madre pregiudica notevolmente lo sviluppo armonico dei bambini, e va inoltre aggiunto che si tratta di assenza totale o quasi dei genitori. Abbiamo anche detto, al paragrafo *b*), che dai tre anni il bambino si distacca progressivamente dalla madre avendo conquistato col suo aiuto e la sua guida alcune primordiali condizioni per una certa indipendenza. La grande importanza dei genitori e specialmente della mamma, dipende non soltanto da evidenti legami vitali tra madre e figlio, ma anche dal fatto che l'affettività nel bambino è preponderante. « Il bambino ha bisogno di affetto: esso è la base su cui egli costruisce l'edificio della sua sicurezza. Nei primi anni forse niente può sostituire l'amore dei genitori » (Lawrence Augustus Averill).

A tre anni e ancor più in quelli successivi egli tende a stringere rapporti con gli altri bambini. Questo non significa che il rapporto con la famiglia non sia più necessario e fondamentale per la sua formazione, ma vuol dire che il bambino è in grado di adattarsi alla scuola e di stabilire anche rapporti con altri bambini e con persone diverse dai genitori. In questo periodo si pone, e non a

caso, l'inizio della scuola materna (in qualche Paese anche a due anni e mezzo) nella quale l'educatrice, in un ambiente adeguato alle esigenze fisiche e psicologiche del piccolo e insieme ad altri bambini, guida, con una consapevolezza psico-pedagogica e metodologica che raramente si riscontra nella famiglia, le esperienze del bambino, convogliando la sua attività spontanea in un piano di sviluppo integrale ed armonico della sua personalità.

Noi non siamo affatto contrari alla scuola materna statale e riteniamo doveroso da parte dello Stato un intervento per colmare lacune innegabilmente esistenti e per elevare, con lo stimolo dell'esempio, il livello educativo della scuola materna e della stessa famiglia.

La famiglia non è che raramente ciò che essa dovrebbe essere. Vi sono famiglie nelle quali l'uno o l'altro dei genitori, o ambedue, non pongono davanti ai figli un modello di vita esemplare; vi sono famiglie nelle quali mancano amore e rispetto tra i coniugi e che quindi non offrono al bambino quell'ambiente di serenità e di ordine di cui ha tanto bisogno; vi sono, (e grazie a Dio rappresentano la maggioranza), le famiglie esemplari per laboriosità e onestà e nelle quali il bambino trova un ambiente di affetto, di serenità, di ordine, ma nelle quali, nonostante le buone intenzioni dei genitori, il rapporto diretto è molto ridotto per motivi di lavoro e si ha inoltre scarsissima conoscenza dell'animo infantile. Si procede per intuito, commettendo spesso errori d'impostazione e di metodo.

I limiti della famiglia ed anche situazioni familiari negative che innegabilmente esistono, le difficoltà nelle quali si dibatte oggi la famiglia, in genere, per le profonde trasformazioni avvenute e in atto nella società contemporanea, non giustificano però la negazione del valore insurrogabile dell'educazione familiare e del dovere-diritto dei genitori di educare i loro figli, ma, semmai, sollecitano all'azione per illuminare, correggere, rendere migliore più che sia possibile la famiglia, stringendo un rapporto di più stretta collaborazione tra scuola e famiglia; collaborazione che è sempre utilissima e, direi,

necessaria, ma specialmente nell'educazione dell'infanzia.

La scuola materna potrebbe così essere anche il tramite per una maggiore consapevolezza educativa dei genitori. Abbiamo visto come questo problema sia presente e sentito in tutte le Nazioni industrializzate e come, constatati gli effetti negativi dell'assenza della madre ai fini di un positivo adattamento del bambino alla società, ci si preoccupi di rivedere la legislazione relativa alla lavoratrice-madre. Ritengo, comunque, che, anche se non esistessero cause di forza maggiore ad imporre il problema dell'educazione dell'infanzia, e anche, quindi, se la famiglia si trovasse nelle migliori condizioni oggettive e soggettive, essa abbia tutto l'interesse a mandare i figli alla scuola materna, per soddisfare il bisogno che ha il bambino della compagnia dei coetanei perchè, nel rapporto con gli altri, egli compie più rapidi progressi da ogni punto di vista e perchè il bambino cresciuto nell'isolamento familiare presenta gravi carenze nel suo sviluppo intellettuale e nell'adattamento sociale. Vi sono dei genitori che « tentano egoisticamente di tenere i bambini infantili e dipendenti. Li tengono in disparte da normali contatti che potrebbero avere con altri ragazzi, li sopraffanno col loro affetto, li seguitano a trattar da bambini piccoli ... Nessun bambino può passare i suoi primi anni così legato materialmente ed affettuosamente e, insieme, a dieci anni, avere qualche forza e qualche impulso di indipendenza » (Lawrence A. Averill: op. cit.).

Dalle brevi considerazioni fatte, e cioè dalla grande importanza della vita in famiglia, specialmente nei primi tre anni, da una parte e dalle esigenze del ritmo della vita contemporanea dall'altra, scaturiscono dei complessi problemi per la nostra società. Su questo argomento, del resto ben noto agli onorevoli colleghi nella sua realtà e nelle sue implicazioni relativamente all'educazione dell'infanzia, non mi diffondo, anche perchè ne hanno trattato diffusamente e bene nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Rampa, relatore di maggioranza, e l'onorevole Scionti per la minoranza. In sostanza noi assistiamo a dei cambiamenti importanti

nella famiglia, non soltanto per la diminuita presenza dei genitori, ma per essersi ormai inserita in essa la televisione, un fattore educativo la cui importanza non deve essere sottovalutata. Essa è tanto più efficace fattore educativo, quanto più è esposto, per la immaturità, ad esserne influenzato chi la vede ed ascolta e quanto più diminuisca la capacità di educare dei genitori. La televisione, non soltanto pone sotto gli occhi dei bambini modelli di vita diversi e contrastanti da quelli che offrono alla loro imitazione il babbo e la mamma, ma, nella varietà degli spettacoli, offre loro modelli di vita in contrasto tra di loro; ora approvando e idealizzando la laboriosità, l'onestà, la riservatezza del costume e del linguaggio, ora ponendogli sotto gli occhi scene di vita dissoluta e leggera, di lusso, di violenza, di delitto eccetera. I ragazzi, scrive Lawrence Averill (che è stato anche presidente di un comitato di sorveglianza sui programmi cinematografici) con minor potere di attenzione e minore capacità di frenar sentimenti e sospendere giudizi sino alla conclusione, possono facilmente dividere il film in una serie di scene, ciascuna delle quali può essere elaborata e vissuta in seguito per collaudare e mettere alla prova gli esempi ricevuti. Non intendo dire con questo che la TV italiana offra al pubblico spettacoli immorali; so, anzi, che svolge un apprezzato programma per i ragazzi; d'altra parte essa deve tener conto dei gusti e delle esigenze di tutti gli spettatori e non soltanto dei ragazzi e dei bambini. Semmai il rimprovero va a quei genitori che, cedendo, con troppa facilità, alle insistenze dei piccoli, li trattengono a lungo alla TV a vedere spettacoli non adatti alla loro età, danneggiando, tra l'altro, anche la loro salute fisica. Tutti sanno infatti che un bambino di tre anni deve dormire circa 13 ore, quello di quattro 12 e quello dai cinque ai sei anni 11 ore. Di queste prolungate veglie dei ragazzi e fanciulli alla TV vedono gli effetti gli insegnanti, specie quelli della scuola elementare: spesso i ragazzi sono inquieti, svogliati e stanchi e, superficiali nelle loro conoscenze per la mancanza di un frequente e diretto contatto con la natura.

PARTE II.

LA COSTITUZIONE
E L'EDUCAZIONE PRESCOLASTICA

Onorevoli colleghi, è dubbio che la Costituzione italiana parli espressamente dell'educazione prescolastica. Essa si occupa, nell'articolo 33, della istruzione, delle scuole, nelle quali essa si impartisce e del diritto di enti e di privati ad aprire scuole senza oneri per lo Stato. Si accenna nello stesso articolo che l'istruzione ha vari ordini e gradi, ai quali si accede con esame di ammissione, concludendo l'istruzione di ogni grado con un esame. Si lascia, evidentemente, al legislatore di stabilire gli ordini e i gradi ed anche l'inizio dell'istruzione. La Costituzione si limita a stabilire che *l'istruzione inferiore*, di almeno 8 anni, sia obbligatoria e gratuita (articolo 34).

Ora il Parlamento ha fissato esattamente i confini entro i quali deve essere racchiusa per ora *l'istruzione inferiore obbligatoria e gratuita*, stabilendone l'inizio nella scuola elementare e la conclusione nella scuola media unica e, al tempo stesso, decidendo che, per quanto riguarda l'età evolutiva, l'istruzione inferiore inizi al sesto e termini al quattordicesimo anno di età.

Da questa interpretazione ed attuazione date dal Parlamento alla Costituzione, scaturiscono tre conseguenze:

1) che l'istruzione inferiore inizia al sesto anno di età nella scuola elementare e che, quindi, le istituzioni che precedono detta scuola non rientrano nell'organizzazione scolastica propriamente detta e, quindi, neppure negli articoli 33 e 34 della Costituzione, neanche se si volesse adombrarle come corso inferiore dell'istruzione inferiore, una specie di istruzione infima, puramente propedeutica;

2) che le istituzioni che si rivolgono al bambino al di sotto dei sei anni non hanno finalità istruttive in senso stretto, ma essenzialmente educative e sono istituzioni prescolastiche, fuori del sistema scolastico;

3) che la frequenza delle istituzioni prescolastiche non può essere obbligatoria.

Sembra, quindi, al relatore (che si esprime a titolo personale) e almeno a una parte della maggioranza, che ogni tentativo di forzare i termini per collocare l'educazione per l'infanzia negli articoli 33 e 34, dopo che il Parlamento ne ha esattamente circoscritto il campo di applicazione, urti contro le decisioni prese dal medesimo. Tuttavia, ritengo personalmente che sia poco fondata l'opinione di chi afferma che la Costituzione tace sul problema dell'educazione dell'infanzia, pur essendo vero che non la nomina espressamente. Essa se ne occupa, a mio parere, in vari articoli tra di loro logicamente concatenati, i quali, senza alcuna forzatura, si possono ricondurre al problema che in questo momento ci occupa. Dopo aver affermato che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (articolo 2), si individua nella famiglia, nella quale, con la nascita, ha inizio il processo di sviluppo dell'uomo, la prima società naturale fondata sul matrimonio, e se ne riconoscono i diritti (articolo 29); si precisa che i genitori hanno il dovere ed il diritto di mantenere (sviluppo fisico), di istruire ed educare i figli (sviluppo spirituale) e l'assolvimento di questi compiti si ritiene così necessario alla formazione del fanciullo da prevedere le possibilità di affidarli ad altri in caso di incapacità dei genitori (articolo 30). Si conclude affermando il dovere dello Stato, nell'interesse di tutta la collettività nazionale, di agevolare la formazione della famiglia e l'assolvimento dei suoi compiti con misure economiche ed altre provvidenze (articolo 31).

La scuola materna è una delle più importanti « provvidenze » dello Stato volte ad aiutare la famiglia nei suoi compiti educativi, a continuarne ed integrarne l'opera.

Questa collaborazione tra scuola e famiglia va vista anche in riferimento all'articolo 10 della Costituzione che fa obbligo all'Italia di conformare il proprio ordinamento giuridico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

Ora, l'Italia, in quanto membro dell'ONU, non può violare la « dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » emanata nel 1948, la quale nell'articolo 26 recita: « l'educazio-

ne deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali .. I genitori hanno, in primo luogo, diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli ».

Altrettanto dicasi dell'impegno dell'Italia all'osservanza della « Convenzione Europea » firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del « Protocollo aggiuntivo » firmato a Parigi nel 1952, ratificati, la prima con legge 4 agosto 1955, n. 848 e il secondo il 13 dicembre 1957, sicchè ambedue fanno parte delle leggi dello Stato italiano. Ora, l'articolo 2 del citato protocollo dice testualmente: « Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all'istruzione. Lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assumerà nel campo dell'educazione e dell'insegnamento rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche ».

Onorevoli colleghi, i riferimenti alla Costituzione italiana, che è il documento che deve regolare i nostri rapporti ed al quale deve ispirarsi a attenersi la nostra attività legislativa, dimostrano che la concezione della scuola come integratrice e continuatrice dell'educazione familiare, non è una illegittima o pretestuosa esigenza, ma la rivendicazione dei diritti solennemente riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Del resto non siamo soltanto noi democratici cristiani a pensarla così: citerò per tutti il professor De Bartolomeis, che nella rivista « Scuola e città » dell'aprile 1961, scriveva: « La famiglia continua legittimamente ad essere un centro insostituibile di esperienza. La scuola deve equilibrarsi sia con la famiglia, sia con tutti gli altri ambienti che esercitano influenze sul bambino ».

PARTE III.

SITUAZIONE DI DIRITTO E DI FATTO DELLE SCUOLE MAGISTRALI E MATERNE IN ITALIA

Onorevoli colleghi, ritengo superfluo riportare in questa relazione dati numerici e statistici sullo sviluppo e sulla situazione delle

scuole magistrali e materne in Italia; lo stesso dicasi della storia di esse nella legislazione italiana. Sono tutte notizie facilmente reperibili in numerose pubblicazioni, tra le quali basta citare la « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia » e la esauriente relazione presentata dall'onorevole Rampa nell'altro ramo del Parlamento (1897-148-938-A).

Mi limiterò quindi a qualche notizia sulla situazione attuale ai fini di una discussione realistica del disegno di legge. Del resto la stessa Commissione d'indagine suggerisce che il Governo, nel dar vita alla Scuola materna statale, tenga conto della situazione del Paese in questo settore.

1 - Le scuole magistrali statali e non statali.

Le scuole magistrali sono disciplinate dal T.U. del 5 febbraio 1928, n. 577, con le modifiche e le aggiunte del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286. Ai sensi dell'articolo 39 del T.U. esse preparano il personale insegnante nelle scuole materne rilasciando il titolo di « abilitazione dell'insegnamento nel grado preparatorio » (1).

Il titolo si consegue:

1) presso le scuole magistrali di cui all'articolo 41 (sono quelle statali, dette scuole di metodo);

2) presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolar modo all'educazione materna e all'igiene infantile, purché i corsi di studio siano riconosciuti equipollenti a quelli ufficiali.

Le insegnanti dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali per il tirocinio sono fornite del diploma di abilitazione magistrale e di una abilitazione specifica conseguita mediante concorso per titoli ed esami, regolato dalle norme analoghe a quelle per l'abilitazione alle cattedre delle scuole secondarie.

Le insegnanti delle scuole materne annesse per il tirocinio alle scuole magistrali sono invece fornite del diploma di abilita-

(1) Vedi anche l'articolo 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, e l'articolo 37 del testo unico del 22 gennaio 1925, n. 423.

zione all'insegnamento nel grado preparatorio.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, limitatamente a particolari differenziazioni didattiche, si consegue anche attraverso corsi annuali o biennali di durata non inferiore a 6 mesi che possono essere aperti dal Ministro della P.I. (articolo 46 del T.U.). A questi corsi possono partecipare le abilitate all'insegnamento nel grado preparatorio e, senza titolo, le educatrici che abbiano insegnato per almeno cinque anni nella scuola materna.

Il corso (art. 49 del T.U.) si conclude con un esame e il rilascio di un titolo. « Il titolo rilasciato abilita all'insegnamento nelle scuole materne in cui si esperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato ».

La durata degli studi della scuola magistrale è di tre anni e si conclude con un esame che rilascia il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. Recentemente il Consiglio di Stato ha dichiarato il titolo conseguito nelle scuole magistrali equipollente a quelli rilasciati dalle scuole secondarie superiori ai fini dell'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto.

Il programma del corso di studio comprende le seguenti materie: religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica, scienze naturali, igiene, pedagogia infantile, economia domestica, canto, disegno, plastica, lavori donneschi. A ogni scuola magistrale è annessa la scuola materna per le esercitazioni di tirocinio.

Le scuole magistrali statali sono attualmente sette, così dislocate:

Trentino-Alto Adige	N. 1
Friuli-Venezia Giulia	» 1
Marche	» 1
Campania	» 2
Basilicata	» 2

Le alunne sono circa 850.

Le scuole magistrali non statali, secondo i dati, riportati dall'onorevole Rampa, sono 77, delle quali 60 sono convenzionate e 17 autorizzate. Le alunne sono quasi 8.000.

Le brevi notizie fornite dal relatore sulle scuole magistrali trovano una giustificazione nel fatto che gli articoli 9, 14, 16, 17, 22, 28 interessano almeno indirettamente il futuro delle predette scuole.

La Commissione d'indagine, occupandosi delle scuole magistrali, fu unanime nel giudicare inadeguata la preparazione culturale e professionale che in esse ricevono le future maestre della scuola materna e fu pure unanime nel ritenere necessaria e urgente una loro riforma. Discordi però furono i pareri circa i contenuti culturali, la collocazione e la struttura delle scuole magistrali.

Secondo la maggioranza, la scuola magistrale dovrebbe essere portata subito a quattro anni. Il primo biennio, pur non identificandosi con quello dell'istituto magistrale, dovrebbe però essere sostanzialmente equivalente per i programmi ed il livello culturale, in modo da consentire facili passaggi dall'uno all'altro biennio dei due tipi di scuole. Il corso biennale (poi triennale) superiore dovrebbe invece differenziarsi dal parallelo corso dell'istituto magistrale per il diverso obiettivo che la scuola magistrale si propone e per la diversità delle esercitazioni pratiche che vi si svolgono.

Circa l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico delle maestre di scuola materna, la maggioranza propose che esso fosse fatto corrispondere a quello degli insegnanti della scuola elementare, dopo, però, la riforma delle scuole magistrali.

La minoranza invece propose che le scuole magistrali venissero assorbite dall'istituto magistrale quinquennale. Sempre per la minoranza la preparazione professionale delle maestre delle scuole materne così come quella degli insegnanti elementari si dovrebbe compiere in corsi biennali universitari.

Il CNEL e la III Sezione del Consiglio Superiore della P.I. concordano con la tesi della maggioranza, che viene accolta anche dalle « Linee direttive » del piano della scuola. La II Sezione del Consiglio Superiore invece giudica preferibile trasformare la scuola magistrale in sezione dell'istituto magistrale.

Gli articoli del disegno di legge già citati, ma in modo particolare gli articoli 9 e

17, meritano in proposito una considerazione attenta. Infatti, nel modificare la vigente legislazione, sembra al relatore che essi non tengano sufficientemente conto dei diritti acquisiti. Il relatore, parlando, su questo particolare argomento, a titolo personale, ritiene suo dovere esporre alcune considerazioni di carattere tecnico, che affida al senso di equità degli onorevoli colleghi.

Il secondo comma dell'articolo 9 stabilisce che per insegnare nella scuola materna è necessario essere in possesso del diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali e che si consegue la specifica abilitazione tramite il concorso di cui all'articolo 14.

Nell'articolo 17 si stabilisce inoltre che l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico delle ispettrici, direttrici e maestre della scuola materna sia uguale a quello del corrispondente personale della scuola elementare.

In virtù delle citate norme accade quanto qui di seguito si espone.

a) Il titolo abilitante che rilasciano le scuole magistrali, ai sensi dell'art. 39 del T.U. del 1928 (che ricalca le disposizioni della legge 1-10-1923 n. 2185), vale, alla pari dell'abilitazione magistrale, per l'ammissione al concorso a posti di scuola materna statale di cui all'articolo 14. Chi supera il concorso, ma non consegue la nomina per mancanza di posti, resta in possesso di un'abilitazione specifica per l'insegnamento nelle scuole materne statali.

b) Equiparando nel valore il titolo di studio rilasciato dalle scuole magistrali a quello rilasciato dagli istituti magistrali nei riguardi dell'accesso all'insegnamento nella scuola materna, si mette sullo stesso piano un corso di studi di preparazione specifica con quello di un istituto che è ordinato all'educazione della fanciullezza. Con questa equiparazione può sembrare che si voglia favorire una determinata scelta, in ordine alla futura riforma delle scuole magistrali, in quanto implicitamente è revocato in dubbio che per l'insegnamento nella scuola materna occorra una preparazione specifica.

d) L'equiparazione giuridica ed economica tra maestre elementari e maestre delle

scuole materne, se si tien conto delle riflessioni fatte sopra e dello sviluppo che può avere la scuola materna statale per l'abbondanza dei mezzi messi a sua disposizione, può determinare, in un futuro non si sa quanto lontano, situazioni difficili alle 31 mila maestre circa che insegnano attualmente nelle scuole materne.

Le agevolazioni ad esse offerte dagli articoli 22 e 28 sono sufficienti? Gli onorevoli colleghi sanno quanto questo disegno abbia turbato queste insegnanti che meritano la nostra comprensione, ed il relatore, fatto il suo dovere, si affida il giudizio dei colleghi e del Governo.

Del resto anche i colleghi del Gruppo socialista nel loro disegno di legge del 1958 già citato riconobbero valido il titolo (e solo quello) rilasciato dalle scuole magistrali (articolo 4) pur proponendo una revisione dei programmi di studio di queste scuole.

Anche i comunisti furono meno drastici nel disegno di legge n. 2133 (art. 10) ritenendo valido, insieme al diploma dell'istituto magistrale, anche quello delle scuole magistrali.

Anche su questo tema, però, essi hanno profondamente modificato la loro posizione: nel 1964 (disegno di legge n. 938, art. 15) esigono il diploma di abilitazione magistrale, integrato da un anno di specializzazione al livello universitario; nel disegno di legge n. 1869 al nostro esame ritengono valido qualsiasi titolo di scuola secondaria superiore (maestro, geometra, ragioniere, perito) integrato da un corso biennale di specializzazione (articolo 17).

A conclusione di queste considerazioni ritengo utile informare gli onorevoli colleghi che la stragrande maggioranza dei Paesi europei ed extra europei prevede una preparazione specifica per le maestre di scuola materna. In 27 Stati essa viene impartita in scuole specializzate che accolgono le fanciulle dai 17 ai 19 anni, con un corso di studi di due-tre anni; in 23 Stati la preparazione viene impartita in un corso annuale specifico, durante o dopo gli studi magistrali.

Dato che sono in argomento aggiungerò che, per quanto riguarda il sesso, dalla già

citata relazione del B.I.E. si apprende che il personale delle scuole materne dei 65 Stati che parteciparono alla 24^a Conferenza, è unicamente femminile, fatta qualche eccezione.

Da noi si è accesa una grande disputa su questa materia. Nei progetti già citati, presentati dai socialisti nel 1958 e dai comunisti nel 1960 (artt. 12 e 13 del disegno di legge socialista e artt. 9 e 13 di quello comunista) l'insegnamento nelle scuola materna è riservato soltanto alle donne. In seguito si è cambiato parere, sembrando la riserva predetta in contrasto con la Costituzione.

Il relatore ritiene che il Governo abbia fatto bene a ritornare al testo del disegno di legge 1897 affidando alla donna la cura dei bambini della scuola materna. Non si tratta di negare all'uomo la capacità di educare i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; ma di riconoscere che la donna è più adatta dell'uomo, sia per le sue particolari doti di dolcezza, di intuito, di pazienza e di comprensione, sia per le esigenze del bambino che ha, in questa età, particolare bisogno di affetto, di serenità, di comprensione, insomma di tutto un insieme di piccole attenzioni ed amorevoli cure per le quali l'uomo, in generale, è meno adatto.

2 - Le scuole materne

Ho già detto che la scuola materna dal R.D. 1 ottobre 1923 n. 2885 e successivamente dal T.U. del 5 febbraio 1928, n. 577 è inserita nel sistema scolastico come « Istruzione del grado preparatorio ».

Le finalità di essa furono ulteriormente precisate nel primo capoverso degli orientamenti per l'attività educativa della scuola materna, (D.P.R. 11-6-1958, n. 584) nel quale è detto che la « scuola materna educa il bambino nell'età dai 3 ai 6 anni; continuando ed integrando, in intima collaborazione, l'opera e l'iniziativa della famiglia ».

Esse possono essere istituite dagli enti locali territoriali, dagli enti ecclesiastici, da corporazioni dotate di personalità giuridica, da associazioni e privati come persone fisiche.

Possono essere riconosciute a condizione che:

a) il personale insegnante abbia il prescritto titolo di abilitazione e la sua nomina

sia stata approvata dal Provveditore agli Studi;

b) applichino gli orientamenti didattici e osservino l'orario fissato dallo Stato.

c) abbiano locali e materiali didattici idonei secondo le prescrizioni in vigore.

Tutte le scuole materne sono sotto la sorveglianza degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione.

L'orario settimanale è di 25 ore, con 6 ore giornaliere, eccettuato il giovedì che ha un orario di 5 ore.

Secondo i dati dell'annuario statistico dell'Istruzione italiana, citato dal Reguzzoni in « Civiltà Cattolica », nell'anno scolastico 1963-1964 la situazione delle scuole materne era la seguente:

1) Enti Pubblici: scuole n. 5.885 (= 31,5%); alunni: 447.489; educatrici e direttrici: 12.366 (di cui 5348 religiose); assistenti: n. 4.528.

2) Enti privati laici: scuole n. 8378 (44,9%); alunni: 494.874; educatrici e direttrici: 13.962 (di cui 9.781 religiose); assistenti: n. 6.818.

3) Enti privati religiosi: scuole: 4.398 (23,6%); alunni 325.354. Educatrici e direttrici: 9.091 (di cui 8.051 religiose); assistenti: 5.049.

Il relatore non è in grado di dire quante siano le scuole materne statali. L'art. 57 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 ed il 3° comma dell'art. 42 del T.U. del 5 febbraio 1928, n. 577 che stabiliscono rispettivamente l'annessione di giardini d'infanzia a scopo di tirocinio presso gli istituti magistrali, e, allo stesso fine, di scuole materne presso le scuole magistrali, non hanno avuto integrale esecuzione. Secondo i dati riportati dal professor Sinistrero in « Orientamenti pedagogici » anno XIII, n. 2, le scuole materne statali sono 132, le maestre giardiniere abilitate circa 1.500.

Si rilevano comunque discrepanze nei dati riportati nelle varie pubblicazioni sul numero delle scuole materne e delle insegnanti. Ritengo che la situazione al 1965-66 sia la seguente:

scuole n. 18.206; aule n. 30.897; sezioni 32.308; insegnanti 31.423; alunni 1.260.385 (vedi OMEP n. 2-3).

La situazione giuridica delle maestre di scuola materna è la seguente:

— maestre delle scuole materne annesse alle scuole magistrali di Stato (7) e alle scuole magistrali non statali (circa 80) fornite di diploma di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio;

— maestre di scuole materne, comunque denominate, fornite di diploma di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio;

— maestre giardiniere: sono maestre elementari che insegnano nei giardini d'infanzia o case dei bambini annessi agli istituti magistrali, fornite di abilitazione specifica conseguita tramite concorso. Venivano assunte tramite esame di concorso nazionale (oggi solo di abilitazione) di scuola media (cattedra LV) e facevano parte organica dell'istituto magistrale. Dipendono perciò a tutti gli effetti dalla Direzione generale dell'istruzione classica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione (ruolo C, gruppo B). Queste maestre, circa 60 in tutta Italia, sono state fatte oggetto di varie iniziative legislative, quali, per esempio, i disegni di legge dell'onorevole Borin, nella passata legislatura (3051) e, nelle presente, degli onorevoli Degan (821) e Giomo (3408). Queste anziane insegnanti, ormai alla soglia della pensione, vorrebbero conservare la posizione giuridica acquisita, sia pure con norma transitoria, ed essere inquadrare nel gruppo B come le insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali che avevano il loro stesso inquadramento giuridico.

La vostra Commissione, onorevoli senatori, ritiene comunque che il provvedimento non leda i diritti acquisiti da queste insegnanti, alle quali anzi esso viene incontro in modo positivo.

La Commissione d'indagine si occupò anche della scuola materna. Non accettò la proposta di anticipare di un anno l'istruzione obbligatoria, non fu concorde nello stabilire la natura della scuola materna, considerata dalla maggioranza un'istituzione educativo-assistenziale, e dalla minoranza come una scuola che ai compiti educativi ed assistenziali aggiunge finalità istruttive, non in senso però strettamente scolastico.

Il Consiglio Superiore della P.I. (III Sezione), il CNEL, e le Linee direttive del Piano concordano con la tesi della maggioranza, anche per quanto riguarda i criteri da seguire nell'istituzione delle scuole materne statali.

Anche su questa questione emersero in Commissione d'indagine due orientamenti. Secondo la minoranza « lo Stato dovrebbe istituire scuole materne in tutte quelle sedi ove si accertino condizioni obiettive di bisogno o sia avanzata richiesta dai Comuni ». Secondo la maggioranza « l'iniziativa dello Stato dovrebbe rivolgersi soprattutto a quelle località nelle quali manchi di fatto o comunque sia insufficiente una libera iniziativa e quella degli Enti locali. In ogni caso, tutti sono concordi nell'auspicare che l'intervento dello Stato sia particolarmente orientato verso le zone depresse e quelle di nuova urbanizzazione ».

PARTE IV.

ESAME DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è il frutto di un accordo di vertice tra i partiti della maggioranza governativa ed è quindi naturale che questo o quel gruppo dei Partiti di Governo trovi in esso degli aspetti criticabili e meno graditi. L'opposizione può anche avere facile giuoco nell'accusare di cedimento questo o quel partito della maggioranza; ma è anche altrettanto facile rispondere che non si tratta di cedimenti, ma di reciproche concessioni, necessarie tra partiti di diversa concezione politica che vogliono giungere a concrete decisioni.

Nell'articolo 1 si incontrano le posizioni di chi accentua l'aspetto scolastico della scuola materna e chi, invece, ne sottolinea la funzione educativo-assistenziale e la posizione autonoma. Credo però di poter obiettivamente affermare che:

a) esso segna un decisivo passo avanti di fronte alla concezione subordinata della

scuola materna, definita dalla legislazione ancora vigente « istruzione del grado preparatorio alla scuola elementare ».

b) questa subordinazione, che sembra restare confermata dal compito affidato alla scuola materna di « preparare » alla frequenza della scuola dell'obbligo, può non esserci, se si ricorda che neppure i socialisti concepiscono la scuola materna come una scuola propriamente detta e se si considera che nell'articolo 2 si parla di « orientamenti dell'attività educativa » e non di programmi di studio.

c) non è detto che la scuola materna prepari alla scuola dell'obbligo soltanto anticipandone in parte i programmi; ma anche e più semplicemente sollecitando l'intelligenza del bambino alla riflessione sui mille e mille problemi che la vita quotidiana ed i fenomeni della natura gli pongono, educandolo all'ordine, al rispetto degli altri, alla disciplina necessaria in ogni comunità.

Nell'articolo 3, secondo comma, si fissano i criteri di precedenza nell'istituzione delle scuole materne statali, stabilendo che esse sorgano prima dove si « accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno ». Ovviamente si tratta del « bisogno » di scuole e non di quello economico.

L'articolo 4 fissa le strutture della scuola materna statale stabilendo:

- a) che il personale sia femminile;
- b) che ogni sezione abbia un minimo di 15 ed un massimo di 30 bambini;
- c) che ogni scuola abbia normalmente un minimo di 3 sezioni ed un massimo di 9, con possibilità di istituire sezioni staccate;
- d) che ogni sezione abbia un'insegnante, con un'altra insegnante in aggiunta per ogni gruppo di 3 sezioni. E' prevista un'assistente per ogni gruppo di 3 sezioni o frazione di 3;
- e) che l'orario giornaliero sia di 7 ore, con possibilità di orari speciali.

Il relatore richiama l'attenzione dei colleghi sulla spesa *pro capite* che lo Stato affronterà per il funzionamento della scuola

materna. Il conto può esser fatto assai agevolmente, dividendo per il numero dei bambini che verranno scolarizzati nel quinquennio (circa 100 mila) gli stanziamenti accantonati a tal fine dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 (articolo 31), dalla legge 13 luglio 1965, n. 874 (articolo 2) e dagli articoli che sono stati stralciati dal piano quinquennale di sviluppo, aggiungendo ai citati finanziamenti le spese a carico dei Comuni.

Come gli onorevoli colleghi potranno constatare, l'ammontare *pro capite* della spesa prevista è veramente notevole: l'esperienza indicherà — sulla base dello scostamento medio fra presenze effettive e iscrizioni — gli eventuali ritocchi da introdurre nel rapporto fra numero degli iscritti e ammontare globale della spesa, al fine di istituire un maggiore numero di scuole materne.

Gli articoli 6 e 25 per ragioni di sistematica, potrebbero essere trasferiti nei due disegni di legge riguardanti l'edilizia ed i finanziamenti per la scuola materna. I due articoli si riferiscono ai fondi non utilizzati per l'edilizia (articolo 6) e per il finanziamento (articolo 25) previsti dal Piano triennale per la scuola e dalle successive leggi emanate sullo stesso argomento.

L'articolo 7 fissa gli oneri dei Comuni in relazione alla scuola materna statale, estendendo ad essa gli obblighi che i Comuni hanno per la scuola elementare. Come fonte di entrata per queste nuove spese, i Comuni avranno i contributi previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Gli oneri che i Comuni vengono ad assumere, in un momento per essi tanto difficile, sono di notevole entità, se si pensa ai servizi necessari al funzionamento delle refezioni, alle bidelle, alle spese per i trasporti, per i quali i fondi dei patronati risultano quasi sempre insufficienti. A nessuno sfugge la necessità di rivedere davvero e rapidamente la legislazione sugli Enti locali, rimproverati da una parte, per i loro debiti, e caricati, dall'altra, di sempre maggiori spese obbligatorie.

L'articolo 9 è già stato commentato nel paragrafo riguardante le scuole magistrali.

Gli articoli dal 10 al 18 non hanno bisogno di particolari commenti. E' stata avanzata qualche critica per il fatto che le maestre di scuola materna non avrebbero sviluppo di carriera. Al relatore il rilievo pare ingiustificato, perchè le norme contenute nei citati articoli sono analoghe a quelle che regolano l'assunzione del personale della scuola elementare. Alle carriere direttive si accede se si è in possesso dei necessari titoli di studio, salvo le eccezioni previste dall'articolo 13 che sono in vigore anche nella scuola elementare. Una volta riformate le scuole magistrali e aperto l'accesso all'Università alle diplomate delle medesime, anche le maestre di scuola materna potranno accedere alle carriere direttive.

Articolo 19: molto opportunamente istituisce il Consiglio delle insegnanti ed il Consiglio di direzione, affermando in tal modo l'autogoverno della scuola.

L'articolo 21 prevede la trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali in scuole materne statali, con l'assunzione del personale di ruolo nei ruoli della scuola materna, e il mantenimento della sede d'insegnamento. Il personale insegnante consegue anche il vantaggio di essere inquadrato nel ruolo B, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 165. Il personale non di ruolo che abbia conseguito l'idoneità ai sensi degli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, viene assunto in ruolo, previo esame-colloquio, purché abbia 8 anni di servizio continuativo. Il personale di ruolo delle citate scuole avrà, inoltre, il vantaggio di un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici di scuola materna.

Gli articoli 22 e 28 prevedono infine delle agevolazioni per le maestre delle scuole materne diplomate dalle scuole magistrali, tenuto conto delle norme dell'articolo 9 che, congiunte a quelle contenute negli articoli 16 e 17, pregiudicano la loro posizione. Il

relatore rimanda alle osservazioni fatte in proposito nel paragrafo relativo alle scuole magistrali.

PARTE V.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1869 DEI SENATORI FARNETI, BUFALINI, GRANATA ED ALTRI

1. - *Considerazioni generali.*

Onorevoli colleghi, la relazione sul disegno di legge n. 1869 presentato dai colleghi del Gruppo comunista Ariella Farneti, Bufalini, Granata ed altri, pur non avendo gli aspri toni polemici usati dall'onorevole Scionti nell'altro ramo del Parlamento, contiene delle affermazioni che al relatore sembrano inesatte.

La prima affermazione che il relatore respinge è quella secondo la quale i Partiti della maggioranza ed in particolare gli uomini della D.C., ai quali specialmente sembra rivolta l'accusa, si ostinerebbero a considerare ancora le scuole materne « non delle vere e proprie scuole, ma, in contrasto con i moderni concetti della pedagogia, dei ricoveri assistenziali ».

Ora, è vero che la maggioranza non considera le scuole materne delle scuole vere e proprie (e non ripeto cose già dette), in quanto più che preoccuparsi di concepire la scuola per l'educazione infantile in modo da farla rientrare nell'articolo 33 della Costituzione, la maggioranza si preoccupa di adeguarla alle esigenze ed alle capacità dei bambini. Ma è assolutamente inesatto, anche storicamente, che la scuola materna sia mai stata concepita, almeno dai cattolici, come « ricovero assistenziale ».

Non la concepì in tal modo certamente L'Aporti (1791-1858), il primo fondatore in Italia degli asili infantili, alla cui fondazione si preparò con due anni di intenso studio, certamente non necessario per dar vita ad un « ricovero assistenziale »; egli riteneva necessarie due condizioni perchè i bambini possano essere educati con profitto: amore nei loro confronti e conoscenza delle loro capacità ed esigenze, come appare chiaramente

da queste sue parole: « Chi non lo possiede (l'amore) non giungerà mai ad educarli ragionevolmente, perchè a ben riuscire in questa nobile impresa è d'uopo avere pazienza di padre, convien ritornare in qualche modo fanciulli per mettersi alla portata della loro intelligenza, impartire le lezioni con vivezza ed ilarità, rispondere con bontà a tutte le loro domande, accarezzarli di tempo in tempo... insomma amarli siccome propri figli ». « Purtroppo » — aggiunge L'Aporti — « gli asili d'infanzia si vanno ruinando per la smania che c'è di sforzare quelle piccole menti ».

Uguualmente inesatta, perché esagerata, è l'affermazione che i finanziamenti per la scuola materna statale introdotti, prima, nel piano decennale, poi, nella legge 24 luglio 1962, n. 1073, siano il risultato della battaglia condotta in Senato dai Gruppi comunista e socialista. Nessuno contesta il contributo da essi dato; ma è evidente che il risultato non sarebbe stato raggiunto senza o contro la volontà della Democrazia Cristiana.

Ad altre affermazioni contenute nelle pagine 2, 3 e 4 della relazione che accompagna il disegno di legge del Gruppo comunista è già stato risposto indirettamente nella relazione al disegno di legge governativo. Mi limito pertanto a ribadire:

1) i diritti della scuola non statale ed il rifiuto del monopolio statale della scuola sono sanciti dalla Costituzione;

2) il valore « autonomo » della scuola materna, che non è negato da chi si sforza di adeguarla al bambino nei contenuti e nei metodi educativi, ma da chi, come appare evidente dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, si preoccupa di « preparare » il bambino alla scuola elementare, anticipando in parte il programma della prima classe di essa.

Il vostro relatore poi non comprende perchè, a giudizio dei comunisti, il carattere « assistenziale » della scuola materna sarebbe accentuato a scapito di quello educativo, per il semplice fatto che essa viene riservata alle donne: hanno dunque così poca stima della donna come educatrice, i colleghi del Gruppo comunista?

Infine, il vostro relatore si permette, di osservare che, se è vero che le « limitate modifiche » introdotte dall'8^a Commissione della Camera al testo presentato dal Governo (disegno di legge n. 1897) non emendarono sostanzialmente il testo governativo riguardo alla definizione della scuola materna ed ai suoi compiti, è anche vero che quel testo, definito dai comunisti alla Camera come un « ibrido assistenziale-educativo » è stato poi dai medesimi quasi integralmente accolto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

2. - Esposizione dei principi del disegno di legge n. 1869.

Il disegno di legge del Gruppo comunista presenta queste caratteristiche:

1) le scuole per l'infanzia sono pubbliche se gestite dagli enti pubblici territoriali o dallo Stato;

2) le scuole pubbliche per l'infanzia (comunali o statali) sono istituite in tutte le località nelle quali funzionano scuole elementari. Esse sono istituite dal Provveditore agli studi, se gestite dallo Stato, dal Consiglio comunale se gestite dal Comune, seguendo un piano provinciale deciso dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei consigli comunali;

3) la scuola pubblica per l'infanzia è gratuita: tutte le spese relative all'istituzione e al funzionamento gravano sull'ente gestore (Comune o Stato);

4) le spese dei Comuni e dello Stato, ognuno per le proprie scuole, comprendono: a) gli stipendi del personale dirigente, insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario; b) corsi di aggiornamento per il personale suddetto; c) fornitura delle aree e costruzione degli edifici; d) arredamento ed attrezzature; e) manutenzione, trasporto dei bambini, loro assicurazione, e refezione scolastica; f) assistenza medica e sociale ed altre forme di interventi assistenziali per i bambini di famiglie bisognose;

5) per far fronte a tutte queste spese la scuola pubblica ha a sua disposizione tutti i finanziamenti della legge 27 luglio 1962 n. 1073 per la scuola materna e successive

integrazioni o quelli previsti dal piano della scuola relativi all'edilizia ed all'istituzione di scuole materne statali e non statali. I patronati scolastici verrebbero aboliti e i finanziamenti ad essi destinati passerebbero ai Comuni. I Comuni usufruiscono dei contributi dello Stato per l'edilizia scolastica previsti dalla legislazione vigente, nonché dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

(Su queste proposte la Commissione finanze e tesoro ha espresso motivato parere contrario).

6) L'ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia previsto dal disegno di legge comunista differisce da quello governativo per i seguenti aspetti: l'orario è di otto ore giornaliere e il numero massimo dei bambini per ogni sezione è di 25. Ogni sezione ha due insegnanti ed un assistente. Ogni scuola ha un segretario, un cuoco, un custode, con l'aggiunta di un aiutante cuoco per ogni cento bambini. Ogni scuola ha un direttore, eletto ogni tre anni dagli insegnanti della scuola tra gli insegnanti di ruolo della medesima. Il personale direttivo, insegnante, assistente, ausiliario può essere maschile e femminile ed ha lo stesso inquadramento giuridico e trattamento economico del personale insegnante della scuola elementare e del personale ausiliario dello Stato.

Le assunzioni vengono fatte tramite concorsi statali e comunali, a seconda che la scuola sia gestita dallo Stato o dai Comuni, eccezione fatta per il personale attualmente in servizio nelle scuole comunali. Il personale insegnante deve essere fornito del titolo di studio di scuola secondaria superiore, integrato da un biennio di specializzazione.

7) Presso ogni scuola pubblica per l'infanzia funziona un Consiglio di scuola col compito di dirigere la scuola stessa, di assicurarne il funzionamento, elaborarne i piani di attività, discutere sui metodi educativi da adottare e curare i rapporti con la famiglia. Fanno parte del consiglio tutte le insegnanti, le assistenti ed altri cinque membri eletti del consiglio comunale, tra i quali due rappresentanti dei genitori.

3. - Osservazioni sul disegno di legge numero 1869.

Dalla esposizione del contenuto del disegno di legge appare evidente, a giudizio del relatore, la inaccettabilità della proposta del Gruppo comunista. I motivi di insanabile dissenso con la suddetta proposta sono i seguenti:

1) La volontà manifesta (articoli 5, 6, 30, 31, 32) di attribuire alle scuole materne statali e comunali (alle quali soltanto si riconosce una funzione pubblica) il monopolio dell'educazione infantile. Infatti, le scuole suddette dovrebbero sorgere ovunque sia una scuola elementare e ad esse dovrebbero essere riservati tutti i finanziamenti dello Stato. Da qui lo sforzo del Gruppo comunista di collocare la scuola materna nell'articolo 33 della Costituzione, concepandola come una scuola vera e propria.

Il Gruppo comunista non tiene nessun conto della situazione di fatto e cioè che oltre 12 mila scuole materne con circa 24 mila aule, 24 mila insegnanti ed oltre 800 mila bambini, gestite da enti laici e religiosi, assicurano un prezioso servizio ai figli dei lavoratori italiani. Mettere queste scuole nella necessità di chiudere, negando loro ogni aiuto dello Stato, come se svolgessero una attività dannosa alla società, non significa sicuramente fare il bene dei lavoratori e amministrare bene il denaro dello Stato, ma addossare al medesimo un'ingente spesa con sperpero di denaro pubblico. Basta fare un piccolo sforzo contabile, che il relatore lascia alla diligenza dei colleghi, per rendersi conto del costo enorme che la scuola pubblica, così come è configurata nel progetto comunista, avrebbe per lo Stato, e di quanto poco invece lo Stato stesso spenderà per ogni alunno della scuola non statale in base ai finanziamenti ad essa riservati; e si constaterà anche l'ingente somma di denaro che i privati fanno risparmiare allo Stato.

Ma il problema non è soltanto contabile e costituzionale; è, a parere personale del relatore, anche un problema di civiltà democratica, poichè sembra veramente paradossale che uno Stato, democratico e sociale come il nostro, che aiuta ogni iniziativa che concor-

ra ad elevare materialmente e socialmente il livello di vita dei cittadini, assuma poi un atteggiamento agnostico e quasi persecutorio verso chiunque si dedichi all'educazione e all'istruzione dei giovani.

2) Per quanto riguarda le finalità della scuola materna, il testo del disegno di legge del Gruppo comunista si discosta poco da quello governativo. Nel secondo comma dell'articolo 2, però, si attribuisce alla scuola pubblica per l'infanzia anche il compito di insegnare « i primi elementi della lettura e della scrittura ». Il relatore non è d'accordo con questa impostazione che, col tempo, porterebbe ad anticipare di un anno la prima elementare e che, comunque, offre il fianco a molte critiche sia dal punto di vista pedagogico che da quello pratico, in quanto, trattandosi di scuola con frequenza facoltativa e anche con frequenza ad orario ridotto, finirebbe col creare situazioni individuali di evidente sperequazione.

3) Perplessità altrettanto gravi a parere del relatore riguardano le proposte del Gruppo comunista relative al personale. Secondo il progetto comunista, tutto il personale può essere, indifferentemente, maschile o femminile, compreso il personale assistente ed ausiliario. La proposta sembra veramente inaccettabile e poco meditata.

Gli insegnanti devono avere un titolo di studio di scuola secondaria superiore (ragioniere, geometra, perito, ecc.) e, soltanto per dieci anni, è tollerato anche il solo diploma di scuola o di istituto magistrale. Il titolo di scuola secondaria superiore dovrà essere integrato da un biennio di specializzazione, che è ritenuto sufficiente a preparare ugualmente il geometra come il maestro elementare. Si dirà che la proposta comunista prevede il liceo unico. Può darsi, ma dal testo ciò non emerge. Pare invece al relatore che emerga una contraddizione: mentre per insegnare nella scuola per l'infanzia si esige dai comunisti una preparazione a livello universitario (il che pare eccessivo), si ritiene poi che (articolo 23) i componenti del consiglio di classe, con livello culturale anche modesto, possano decidere sugli orientamenti culturali, sui piani trimestrali o annuali di attività, sui metodi di insegnamento e la loro

validità. Il direttore didattico diventerebbe l'organo esecutivo di decisioni collegiali di esperti ed inesperti.

4) Fatti questi rilievi sull'articolo 23 e sui compiti esorbitanti attribuiti al consiglio di scuola, osservato che sembra inaccettabile che i rappresentanti del detto consiglio siano tutti eletti dal consiglio comunale il quale assume, così, tutti i poteri, il relatore, a titolo personale, esprime un apprezzamento in parte positivo, nel senso che se anche non si ritiene accettabile la soluzione proposta dall'articolo 23, sia però da prendere in esame il tentativo di stabilire un più stretto rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, tra scuola ed ambiente sociale. Su questo argomento, per non ripetersi, il relatore rimanda al paragrafo della relazione al disegno di legge governativo là dove si tratta del bambino e della famiglia. Anche il disegno di legge governativo prevede all'articolo 19 il consiglio degli insegnanti e quello di direzione, demandando le modalità di composizione e di funzionamento dei due consigli ad apposito regolamento.

Concludendo questa parte della sua esposizione, il relatore, per le ragioni indicate, esprime parere contrario all'approvazione del disegno di legge n. 1869.

PARTE VI

LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

La discussione ha impegnato la Commissione per otto sedute, dedicate quasi esclusivamente all'esame del disegno di legge istitutivo della scuola materna statale.

La maggioranza della Commissione ha preferito non apportare modifiche al testo presentato dal Governo e qualche emendamento presentato da commissari della maggioranza, tendente ad offrire maggiori garanzie alle diplomate delle scuole magistrali, è stato ritirato.

Il relatore ritiene superfluo riferire sugli emendamenti presentati dalle opposizioni, perchè i colleghi del Gruppo comunista hanno presentato come emendamenti gli articoli fondamentali del loro disegno di legge,

e i colleghi del partito liberale presenteranno una loro relazione nella quale informeranno l'Assemblea sui motivi della loro contrarietà al disegno di legge del Governo.

D'altra parte gli emendamenti presentati in Commissione dai colleghi dei vari Gruppi, verranno ripresentati in Aula ed è inutile riferirne dettagliatamente nella relazione.

La modifica di rilievo introdotta dalla Commissione al testo presentato dal Governo riguarda l'introduzione nei disegni di legge governativi n. 1543-*bis* e 1552-*bis* nel corpo del disegno di legge n. 1662, come emendamenti ed integrazioni del medesimo. È noto agli onorevoli colleghi che, quando già il Governo aveva presentato il disegno di legge n. 1662, il Parlamento decise di stralciare, dal disegno di legge n. 1543, riguardante i finanziamenti per lo sviluppo della scuola dal 1966 al 1970, e dal disegno di legge n. 1552 recante norme per l'edilizia scolastica, gli articoli che si riferivano alla scuola materna statale e non statale.

Gli articoli stralciati furono fatti oggetto di due disegni di legge, n. 1543-*bis* e numero 1552-*bis*, riguardanti, rispettivamente, i finanziamenti e le norme per l'edilizia della scuola materna dal 1966 al 1970.

La proposta del relatore di inserire nel disegno di legge n. 1662 i due citati disegni di legge, è stata accolta dalla maggioranza della Commissione, non soltanto per valide ragioni di organicità e di sistematica legislativa, ma anche in ossequio a precisi impegni presi dal Governo e dalla maggioranza al momento dello stralcio degli articoli relativi alla scuola materna contenuti nei disegni di legge n. 1543 e n. 1557.

Si è reso necessario raggruppare tutte le norme riguardanti l'edilizia e i finanziamenti per la scuola materna statale e non statale in articoli distinti, espungendo e raggruppando in un altro articolo quelle norme che hanno valore permanente.

Queste ultime sono state raccolte nell'articolo 6, mentre i finanziamenti per la gestione e per l'edilizia previsti dai disegni di legge n. 1543-*bis* e n. 1552-*bis*, nonché quelli

previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni, rimasti fino ad ora inutilizzati, sono stati fatti oggetto di norme transitorie.

Per questa ragione dall'articolo 6 del disegno di legge in esame è stato stralciato il quinto comma riguardante l'edilizia e riportato integralmente nell'articolo 32 delle norme transitorie; mentre viene introdotto come ultimo comma dell'articolo 6 l'articolo 4 del disegno di legge n. 1552-*bis*.

L'articolo 25, che riguarda la copertura finanziaria per le spese di istituzione e gestione di scuole materne statali, passa nelle norme transitorie come articolo 29, seguito dagli articoli 30 e 31 che hanno per oggetto, rispettivamente, i finanziamenti per spese di gestione della scuola materna statale e i contributi, assegni e premi alla scuola materna non statale. I due citati articoli accolgono il testo integrale degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1543-*bis*.

Negli articoli 32 e 33 sono raccolte le norme relative ai finanziamenti per l'edilizia contenute nel quinto comma dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1662 e nei commi 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge n. 1552-*bis*, con una aggiunta al sesto comma del medesimo per esigenze di coordinamento.

L'articolo 34 proposto dalla Commissione indica le fonti per la copertura delle spese previste dagli articoli 30 e 31 del disegno di legge in esame nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 952 (finanziamenti per lo sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970) e nel capitolo 3523 (fondi accantonati nello stato di previsione del Tesoro per gli oneri previsti dal disegno di legge n. 1662).

Gli altri articoli non hanno bisogno di particolari commenti, in quanto ripetono norme già introdotte in altri disegni di legge di questa natura approvati dal Parlamento.

MONETI, *relatore*

DISEGNI DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Ordinamento della scuola materna statale
(1662)**

Art. 1.

(Caratteri e finalità della scuola materna statale)

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.

Art. 2.

(Orientamenti dell'attività educativa)

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.

Art. 3.

(Programma annuale di sviluppo)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ordinamento della scuola materna statale

Art. 1.

*(Caratteri e finalità della scuola materna statale)**Identico.*

Art. 2.

*(Orientamenti dell'attività educativa)**Identico.*

Art. 3.

*(Programma annuale di sviluppo)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai Provveditori agli studi, sentiti i Consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei Comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del Provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.

Art. 4.

(Sezioni ed orario)

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Sezioni ed orario)**Identico.**Identico.**Identico.*

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

Art. 5.
(Assistenza)

L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa agli alunni della scuola materna statale, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

Art. 6.
(Edilizia)

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.

I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

I Comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.*

Art. 5.
(Assistenza)

Identico.

Art. 6.
(Edilizia)

Identico.

Identico.
(V. l'art. 2 del d. d. l. n. 1552-bis).

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

(V. *l'ultimo comma del presente articolo*).

Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati allo scopo i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874 secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I successivi piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con i piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

(V. *l'art. 4 del d. d. l. n. 1552-bis*).

Art. 7.

(*Oneri dei Comuni*)

La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia.

Il personale di custodia è femminile.

Art. 8.

(*Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione*)

L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

Soppresso.

(V. *il seguente art. 32 del presente testo*).

I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con i piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Soppresso.

(V. *il quinto comma del presente articolo*).

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-70, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.

Art. 7.

(*Oneri dei Comuni*)

Identico.

Art. 8.

(*Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

ta da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.

Art. 9.

(Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti)

Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle Scuole magistrali o dagli Istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

(Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti)

Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai comma terzo e quarto dell'articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti)

Identico.

Art. 10.

(Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti)

Identico.

(Segue: Testo del Governo - d. d. l. n. 1662)

Art. 11.

(Ruoli)

Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi.

Art. 12.

(Ispettrici della scuola materna statale)

Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento.

Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

È istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare.

Art. 13.

(Direttrici della scuola materna statale)

Le direttrici sovrintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Ruoli)

Identico.

Art. 12.

(Ispettrici della scuola materna statale)

Identico.

Art. 13.

(Direttrici della scuola materna statale)

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

Art. 14.

(Insegnanti della scuola materna statale)

Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.

Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

Art. 15.

(Assistenti della scuola materna statale)

Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

Art. 16.

(Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali)

Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 17.

(Stato giuridico del personale della scuola materna statale)

Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

*(Insegnanti della scuola materna statale)**Identico.*

Art. 15.

*(Assistenti della scuola materna statale)**Identico.*

Art. 16.

*(Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali)**Identico.*

Art. 17.

*(Stato giuridico del personale della scuola materna statale)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

presa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle Scuole speciali dell'istruzione elementare.

Art. 18.

(Direzione didattica)

È posta a disposizione di ogni direzione didattica una segretaria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal Provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.

Art. 19.

*(Consiglio delle insegnanti
e Consiglio di direzione)*

Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il Consiglio delle insegnanti.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il Consiglio di direzione.

Le modalità di composizione e funzionamento dei due Consigli sono stabilite da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Direzione didattica)

Identico.

Art. 19.

*(Consiglio delle insegnanti
e Consiglio di direzione)*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole materne statali)

I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei Comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Nella ripartizione dei contributi tra i detti Comuni, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun Comune.

Art. 21.

(Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali)

I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo *b*) della tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole materne statali)

Identico.

Art. 21.

(Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.

Art. 22.

(*Concorso speciale*)

Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.

Art. 23.

(*Regolamento di esecuzione*)

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.

Art. 24.

(*Spese degli enti pubblici territoriali*)

Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Concorso speciale*)

Identico.

Art. 23.

(*Regolamento di esecuzione*)

Identico.

Art. 24.

(*Spese degli enti pubblici territoriali*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

(Vigilanza delle scuole materne statali)

Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 27.

(Concorso speciale direttivo)

Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservate alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 21 e alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesso alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(V. il seguente art. 29 del presente testo).

Soppresso.

(V. il seguente art. 37 del presente testo).

NORME TRANSITORIE

Art. 25.

(Vigilanza delle scuole materne statali)

Identico.

Art. 26.

(Concorso speciale direttivo)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d. d. l. n. 1662*)**Art. 28.***(Concorsi)*

Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

Art. 29.*(Prima applicazione della legge)*

L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge: *a)* i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; *b)* gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 28.

(V. il precedente art. 25, primo comma, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Art. 27.***(Concorsi)*

Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 26, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

*Identico.***Art. 28.***(Prima applicazione della legge)**Identico.*

Nella prima applicazione della presente legge: *a)* i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; *b)* gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 27.

Art. 29.

(Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali)

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo del Governo*)

« **Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970** » (Già articoli 2 e 3 stralciati dal disegno di legge n. 1543 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1966 (1543-bis))

Art. 1.

(Personale, funzionamento e assistenza)

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti, allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	1.370 milioni
» » 1967	»	4.300 »
» » 1968	»	5.900 »
» » 1969	»	7.640 »
» » 1970	»	9.300 »

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse provincie si provvede, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

Art. 2.

(Assegni, premi, sussidi e contributi)

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970)

Identico.

Art. 31.

(Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970)

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo - d.d.l. n. 1543-bis*)

dizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	1.500	milioni
» » 1967	»	5.300	»
» » 1968	»	7.300	»
» » 1969	»	9.370	»
» » 1970	»	11.400	»

Alle scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966	L.	900	milioni
» » 1967	»	1.850	»
» » 1968	»	2.250	»
» » 1969	»	2.750	»
» » 1970	»	3.250	»

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(V. l'art. 6, quinto comma del disegno di legge n. 1662).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge)

Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(Segue: *Testo del Governo*)

Norme sull'edilizia per la scuola materna
(Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1966) (1552-bis)

Art. 1.

La costruzione degli edifici per la scuola materna statale è a carico dello Stato.

Per la fornitura delle aree si applicano le norme del successivo articolo 2.

I piani sono formati secondo la procedura prevista dalla legge che disciplina la istituzione e il funzionamento della scuola materna statale.

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla realizzazione delle opere indicate nel presente articolo è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento concernente norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970)

Soppresso.

(V. il precedente art. 6, primo comma, del presente testo).

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo - d.d.l. n. 1552-bis*)

edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle istituzioni indicate al quarto comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

Art. 2.

Le aree necessarie alla costruzione di edifici destinati alle scuole materne statali sono fornite dai Comuni.

Art. 3.

Nella formazione del programma nazionale relativo all'edilizia della scuola materna statale si tiene conto delle norme particolari previste a tal fine.

Art. 4.

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(V. il precedente art. 6, secondo comma, del presente testo).

Soppresso.

Soppresso.

(V. il precedente art. 6, ultimo comma, del presente testo).

Art. 34.

(Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali)

All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 30 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonchè all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 31 della presente legge per assegni, premi, sussidi e

(Segue: *Testo del Governo*)

(V. l'art. 25, secondo comma del disegno di legge n. 1662).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte — per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 — con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966 n. 942 e — per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Art. 35.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

Art. 36.

(Relazione sull'applicazione annuale della presente legge)

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

Art. 37.

(Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Farneti Ariella, Bufalini ed altri: « Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia » (1869)

TITOLO I

ORDINAMENTO
DELLA SCUOLA PUBBLICA
PER L'INFANZIA

Art. 1.

Carattere e durata della scuola

La scuola per l'infanzia si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

Essa ha la durata di tre anni ed accoglie i bambini dai tre ai sei anni.

L'iscrizione è facoltativa.

Art. 2.

Fini della scuola

La scuola pubblica per l'infanzia impartisce una educazione ed una istruzione uguale a tutti i bambini in relazione alla loro età.

Essa mira, attraverso una progressiva maturazione delle capacità di comunicare del bambino, ad avviarlo alla scoperta del mondo naturale ed al suo inserimento nella vita associata, sviluppandone le prime manifestazioni dell'intelligenza, delle capacità e delle attitudini e portandolo al graduale possesso del linguaggio, dei primi elementi della lettura e della scrittura e delle altre forme di espressione.

Essa comprende il gioco (anche ginnastico e quello collettivo), il canto, la ritmica, le audizioni musicali, la presentazione di facili film istruttivi, di documentari scien-

tifici e di rappresentazioni teatrali, il lavoro, gli esercizi del disegno libero, di costruzioni e di plastica, le gite collettive.

Art. 3.

Le scuole pubbliche.

Sono scuole pubbliche per l'infanzia tutte quelle istituite e gestite dallo Stato e dagli Enti locali territoriali.

Ai Comuni è trasferita la gestione diretta delle scuole per l'infanzia attualmente dipendenti da enti pubblici non territoriali.

Lo Stato istituisce scuole statali per l'infanzia in tutto il territorio nazionale integrando l'opera dei Comuni.

Art. 4.

Orientamenti di educazione e di istruzione

Gli orientamenti dell'attività di educazione e di istruzione nella scuola pubblica per l'infanzia sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica sentito il parere di una Commissione composta di 15 deputati e 15 senatori nominati dal Presidente delle rispettive Camere con rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.

La Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica.

Piena libertà è ugualmente garantita alle scuole per l'infanzia in ordine ai metodi ed alla determinazione dei programmi trimestrali e annuali nell'ambito degli orientamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Piani per l'istituzione delle scuole pubbliche

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei rispettivi Consigli comunali, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di scuole e di sezioni di scuola statale per l'infanzia. Ai fini della precedenza sarà tenuto conto delle località

dove non esistono altre scuole pubbliche per l'infanzia, delle zone depresse e di quelle di accelerata urbanizzazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale è determinato, in ogni Comune, il piano per l'istituzione di nuove scuole o sezioni di scuola per l'infanzia.

Art. 6.

Istituzione delle scuole pubbliche per l'infanzia

Le scuole per l'infanzia sono istituite in tutte le località in cui vi sono scuole elementari.

Le scuole statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi; quelle comunali con deliberazione del Consiglio comunale.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, sono istituite, rispettivamente, presso le scuole statali per l'infanzia e presso quelle comunali, sezioni speciali e, per i casi più gravi, scuole speciali per l'infanzia.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali o alle scuole speciali per l'infanzia, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico comunale si avvale di gruppi di esperti.

Art. 7.

Ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia

Le scuole pubbliche per l'infanzia sono composte, normalmente, di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono superare, comunque, il numero di nove.

Ogni sezione non può avere meno di 15 né più di 25 bambini.

I bambini sono distribuiti nelle sezioni senza divisione di sesso.

Sono consentite sezioni con bambini di età diversa e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

Art. 8.

Calendario scolastico e orari

La scuola pubblica per l'infanzia resta aperta dal 15 settembre al 15 giugno salvo i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

L'orario giornaliero di regola è di otto ore. È consentito un orario più prolungato in relazione alle esigenze locali.

I bambini possono frequentare il solo turno antimeridiano o quello pomeridiano.

Nei mesi estivi, qualora lo richiedano particolari esigenze ambientali, le scuole pubbliche organizzano corsi estivi con adeguati programmi di ricreazione, di educazione e di istruzione.

Sempre nei mesi estivi i Comuni e le Province, d'accordo con la scuola, possono organizzare colonie climatiche.

Art. 9.

Gratuità della scuola pubblica e assistenza

La scuola pubblica per l'infanzia è gratuita.

È vietato imporre tasse o chiedere contributi di qualsiasi natura anche a titolo di quota associativa per Enti, Istituti o Associazioni.

La scuola fornisce gratuitamente tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni, distribuisce una refezione calda giornaliera, assicura ai bambini l'assistenza medica e sociale, un breve riposo pomeridiano e, a quelli appartenenti a famiglie disagiate, la fornitura di indumenti personali.

Per facilitare la frequenza dei bambini e assicurarne la sicurezza la scuola pubblica per l'infanzia istituisce un servizio di trasporto gratuito.

L'assistenza medica è assicurata mediante l'estensione alla scuola per l'infanzia del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, numero 264.

I bambini sono assicurati contro qualsiasi incidente che si possa verificare dal momento della loro consegna alla scuola al momento della loro restituzione alla famiglia.

Art. 10.

I giardini d'infanzia e le scuole materne

I giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali sono trasformati in scuole statali per l'infanzia.

TITOLO II

IL PERSONALE

Art. 11.

Inquadramento del personale

Il personale insegnante, assistente, di segreteria e ausiliario delle scuole statali è iscritto in ruoli organici provinciali delle scuole per l'infanzia istituiti presso i Provveditori agli studi.

Il personale delle scuole comunali è iscritto in ruoli organici comunali presso il Comune di appartenenza della scuola.

Ad ogni sezione di scuola pubblica per l'infanzia sono assegnati due insegnanti ed un assistente.

Ad ogni scuola è assegnato un segretario, un cuoco, un custode e, per ogni 100 bambini, un assistente cuoco.

Alle funzioni di ispezione delle scuole statali per l'infanzia provvede il personale ispettivo delle scuole statali elementari.

Alle funzioni di ispezione nelle scuole comunali per l'infanzia provvede il Comune con personale proprio che abbia insegnato nelle scuole comunali per l'infanzia da almeno 10 anni.

Art. 12.

Nomina del direttore

Ogni scuola pubblica per l'infanzia ha un direttore. Il direttore è eletto ogni tre anni, entro il 31 ottobre, tra gli insegnanti di ruolo in una assemblea di tutti gli insegnanti della scuola.

Il direttore è esonerato dall'insegnamento, se la scuola che dirige supera le cinque sezioni.

Art. 13.

Nel primo anno di istituzione delle singole scuole, il Consiglio di scuola elegge, fra il personale insegnante, un delegato alla direzione, che rimane in carica per un anno.

Art. 14.

Personale dei giardini d'infanzia

Il personale insegnante di ruolo dei giardini d'infanzia e delle scuole materne di cui all'articolo 10 della presente legge è iscritto nel ruolo del personale insegnante della scuola statale per l'infanzia ed ha diritto alla conservazione della sede attuale.

Al personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono attribuite le classi di stipendio previste dal ruolo *b*) della tabella *b*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

Il personale insegnante non di ruolo incaricato nelle stesse scuole, con cinque anni di servizio ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è assunto nei ruoli del personale insegnante della scuola statale per l'infanzia.

Art. 15.

Funzioni del personale e assunzione nei ruoli

Il personale direttivo sovrintende al funzionamento e alle attività delle scuole pubbliche per l'infanzia.

Il personale insegnante ha la responsabilità educativa della sezione che gli è affidata.

Gli assistenti coadiuvano il personale insegnante e assistono i bambini.

Il personale insegnante, assistente e di segreteria è assunto in ruolo mediante concorso per titoli ed esami.

Il personale ausiliario è assunto in ruolo mediante concorso per titoli.

Il personale delle scuole statali è assunto in ruolo mediante concorsi provinciali, indetti ogni due anni.

Il personale delle scuole comunali è assunto in ruolo mediante concorsi comunali, deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 16.

Oneri dello Stato e dei Comuni in ordine al personale

Il personale dirigente, insegnante, assistente, di segreteria e ausiliario delle scuole statali per l'infanzia è a carico dello Stato.

Il personale delle scuole comunali è a carico del Comune.

Art. 17.

Requisiti richiesti

Il personale insegnante della scuola pubblica per l'infanzia deve essere fornito di diploma di scuola secondaria superiore integrato da un biennio di specializzazione.

Il personale assistente deve essere fornito di licenza di scuola dell'obbligo integrata da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il personale di segreteria deve essere fornito di diploma specifico di scuola secondaria superiore.

Il personale ausiliario deve essere fornito di licenza di scuola media di 1° grado.

Il personale insegnante e ausiliario di ruolo, attualmente in servizio nelle scuole comunali, viene conservato nei ruoli anche se non in possesso del titolo di studio prescritto nel primo comma del presente articolo.

Il personale insegnante e ausiliario fuori ruolo, se in possesso del diploma di scuola magistrale e se ha prestato servizio per almeno cinque anni nelle scuole comunali, con qualifica non inferiore a buono, è assunto nei ruoli comunali degli insegnanti e del personale ausiliario delle scuole per la infanzia.

Gli anni di servizio fuori ruolo vengono valutati ai fini della ricostruzione della carriera.

Per dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge è titolo di studio sufficiente per partecipare ai concorsi di insegnante nelle scuole pubbliche per l'infanzia il diploma di scuola o istituto magistrale.

Per lo stesso periodo di tempo è titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione di personale ausiliario la licenza di scuola elementare.

Art. 18.

A decorrere dall'anno scolastico 1967-68 sono gradualmente abolite le classi delle scuole magistrali, istituite col regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 19.

Personale addetto alle sezioni e scuole speciali

Il personale addetto alle scuole e alle classi speciali destinate ai bambini di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della presente legge deve essere fornito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 20.

Corsi di aggiornamento

Lo Stato e i Comuni, questi ultimi singolarmente o in consorzio, istituiscono e gestiscono direttamente corsi di aggiornamento del personale insegnante, assistente ed ausiliario.

I corsi statali sono istituiti e gestiti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico, lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale insegnante nella scuola pubblica per

l'infanzia è uguale a quello del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente, a quello di segreteria e al personale ausiliario spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.

Il personale delle scuole per l'infanzia degli enti locali territoriali qualora goda di un trattamento economico migliore, ha diritto alla sua conservazione.

Agli insegnanti delle sezioni speciali e delle scuole speciali pubbliche per l'infanzia, di cui all'articolo 6 della presente legge è riconosciuta una indennità pari a quella spettante agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.

Agli insegnanti che esercitano la carica di direzione della scuola, con o senza insegnamento, è riconosciuta una indennità di carica.

Al personale insegnante sono estese le norme circa la iscrizione obbligatoria dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Art. 22.

Orario e ferie

L'orario settimanale di effettivo insegnamento per ogni insegnante non può superare le 24 ore.

Tutto il personale della scuola pubblica per l'infanzia gode di un mese di ferie retribuito.

TITOLO III

GOVERNO DELLA SCUOLA PUBBLICA

Art. 23.

Consiglio di scuola e suoi compiti

In ogni scuola pubblica per l'infanzia è istituito il Consiglio di scuola del quale fanno parte tutto il personale insegnante e assistente che presta la sua opera nella scuola, un rappresentante del Consiglio comunale, due rappresentanti dei genitori, un assistente sociale e un medico scolastico eletti dal Consiglio comunale.

Il Consiglio di scuola assicura la direzione della scuola e il suo regolare funzionamento, elabora i piani trimestrali e annuali di attività, applica gli orientamenti di educazione e di istruzione di cui all'articolo 4 della presente legge, determinandone i contenuti e verificandone la validità e i possibili sviluppi, discute sui metodi di educazione e d'istruzione, cura i rapporti con le famiglie.

Il Consiglio di scuola è presieduto dal direttore e si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 24.

Integrazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da un insegnante di ruolo di scuola pubblica per l'infanzia.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola pubblica per l'infanzia.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE PUBBLICHE PER L'INFANZIA

Art. 25.

Urbanistica scolastica

Le scuole pubbliche per l'infanzia funzionano in locali forniti dallo Stato se trattasi di scuole statali e forniti dal Comune se trattasi di scuole comunali.

L'acquisto dell'area e la costruzione degli edifici della scuola statale per l'infanzia sono a completo carico dello Stato.

L'acquisto dell'area e la costruzione degli edifici della scuola comunale sono a carico del Comune.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e dell'igiene e sanità saranno indicati, periodicamente, i criteri generali per la elaborazione di programmi provinciali dell'edilizia delle scuole pubbliche per l'infanzia, nonchè i criteri architettonici e urbanistici tipici per la costruzione degli edifici.

La progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie di tutte le scuole pubbliche per l'infanzia sono attribuite ai Comuni.

Quando il Comune non esercita, o dichiara di non essere in grado di esercitare tale suo compito, la progettazione e l'esecuzione delle opere è demandata all'amministrazione provinciale di competenza.

Art. 26.

Arredamento e attrezzature

L'arredamento e le attrezzature delle scuole statali per l'infanzia sono fornite dallo Stato compreso il materiale necessario per le attività educative di giuoco e per l'istruzione. Essi passano in proprietà dei Comuni per essere utilizzate secondo l'originaria destinazione.

L'arredamento e le attrezzature delle scuole comunali per l'infanzia sono fornite dal Comune.

Art. 27.

Manutenzione - Trasporto - Refezione

La manutenzione normale degli edifici, il riscaldamento, l'illuminazione, le spese di gestione, il trasporto dei bambini, la distribuzione della refezione in tutte le scuole pubbliche per l'infanzia sono organizzate e sono a carico del Comune dove ha sede la scuola.

I contributi statali attualmente erogati ai patronati scolastici per il trasporto, la refezione e l'assistenza sono assegnati direttamente ai Comuni e sono da questi utilizzati per le scuole pubbliche che hanno sede nella circoscrizione del Comune.

Art. 28.

Contributi statali ai Comuni

Le spese ordinarie e straordinarie dei Comuni per la scuola pubblica per l'infanzia sono obbligatorie.

Per adempiere a questi fini i Comuni possono costituirsi in consorzi.

I Comuni si avvalgono dei contributi dello Stato per l'edilizia scolastica e per quanto attiene allo sviluppo della scuola per l'infanzia.

Tutti i contributi statali destinati alle scuole pubbliche per l'infanzia sono erogati tramite il Ministro della pubblica istruzione.

Annualmente lo stesso Ministro pubblica, sul Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole che hanno usufruito dei contributi e la relativa somma concessa.

Art. 29.

Contributo dello Stato ai Comuni

I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono estesi anche alle spese dei Comuni per le scuole pubbliche per l'infanzia.

Nella ripartizione di questi contributi sarà preso in considerazione non soltanto il numero degli alunni iscritti nelle scuole pubbliche per l'infanzia esistenti nel territorio di ciascun Comune, ma anche l'ubicazione del Comune in una zona depressa o di accelerata urbanizzazione.

Art. 30.

Finanziamento per lo sviluppo della scuola

La somma di lire 63.380 milioni del piano di finanziamento dello sviluppo della scuola per l'infanzia nel quinquennio 1966-1970 è recepita e devoluta interamente alla scuola pubblica per l'infanzia.

La distribuzione di questa somma tra le scuole statali e le scuole comunali viene fatta secondo il rapporto di 1 a 2.

La distribuzione, nel corso del quinquennio, viene effettuata con la seguente progressione: 1966 lire 2.870 milioni; 1967 lire 9.600 milioni; 1968 lire 13.200 milioni; 1969 lire 17.010 milioni; 1970 lire 20.700 milioni.

La somma di cui al comma primo del presente articolo è aggiuntiva agli stanziamenti normalmente iscritti nel bilancio annuale di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la scuola per l'infanzia.

Art. 31.

Finanziamento per l'edilizia scolastica

La somma di lire 50.000 milioni del piano di finanziamento per l'edilizia delle scuole per l'infanzia nel quinquennio 1966-1970 è recepita e devoluta interamente alla scuola pubblica per l'infanzia.

La distribuzione di questa somma tra le scuole statali e le scuole comunali viene fatta secondo il rapporto di 1 a 2.

La distribuzione, nel corso del quinquennio, viene effettuata con la seguente progressione: 1966 lire 7.500 milioni; 1967 lire 9.000 milioni; 1968 lire 10.000 milioni; 1969 lire 11.750 milioni; 1970 lire 11.750 milioni.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 32.

Copertura della spesa

All'onere di lire 10.370 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte me-

dante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa prevista per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione in appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 33.

Utilizzazione degli stanziamenti

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge e non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati negli esercizi successivi e per i medesimi fini.

Art. 34.

Norma di abrogazione

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con proprie delibere consiliari i Comuni, entro un anno dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a riordinare le scuole comunali per l'infanzia secondo l'ordinamento previsto dalla presente legge.